



Documento di seduta

A8-0245/2018

29.6.2018

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Axel Voss

Relatore per parere (*):
Catherine Stihler, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	77
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	127
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	166
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI.....	228
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	239
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	240

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0593),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **del** mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi **contribuiscono al funzionamento del mercato interno**, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, **facilitano l'acquisizione dei diritti** e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **di un** mercato interno **veramente integrato** e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, **mirando a evitare la frammentazione del mercato interno**. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, **mentre** continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati **e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico**. Continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche

alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative **ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti** e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva

transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento **e l'equità** del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative **all'esercizio e all'applicazione dell'uso di opere e altro materiale sulle piattaforme** dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), **nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione.**

²⁶ COM(2015) 626 final.

Emendamento

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, **la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{27 bis}**, la direttiva

2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

^{27 bis} ***Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).***

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, **dell'innovazione**, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili **all'innovazione**, alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo **dell'innovazione e** della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. **Pertanto, le**

andrebbero adattate.

eccezioni efficaci esistenti in tali settori dovrebbero continuare a essere disponibili negli Stati membri, a condizione che non limitino l'ambito di applicazione delle eccezioni o delle limitazioni previste dalla presente direttiva. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le eccezioni e **la limitazione** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Emendamento

(6) Le eccezioni e **le limitazioni** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". **Esse permettono ai ricercatori di elaborare** un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare

Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". **L'estrazione di testo e di dati permette di leggere e analizzare** un gran numero di informazioni **memorizzate in formato digitale** ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in

beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Affinché possa avere luogo l'estrazione di testo e di dati, nella maggior parte dei casi è necessario innanzitutto accedere alle informazioni e successivamente riprodurle. Generalmente, le informazioni possono essere elaborate mediante l'estrazione di testo e di dati solo dopo essere state normalizzate. Qualora si abbia legalmente accesso alle informazioni, nel momento in cui queste sono normalizzate si verifica un utilizzo protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò comporta una riproduzione mediante modifica del formato delle informazioni oppure estrazione delle stesse da una banca dati in un formato che può essere sottoposto all'estrazione di testo e di dati. Le procedure pertinenti al

diritto d'autore nell'utilizzo della tecnologia di estrazione di testo e di dati di conseguenza non si riferiscono al processo di estrazione di testo e di dati in sé, che consiste in una lettura e un'analisi di informazioni normalizzate e memorizzate in formato digitale, ma alla procedura di accesso e a quella mediante la quale le informazioni sono normalizzate per consentirne l'analisi computazionale automatizzata, nella misura in cui tale procedura implica un'estrazione da una banca dati o riproduzioni. Le eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati previste dalla presente direttiva dovrebbero essere intese in relazione alle procedure pertinenti al diritto d'autore necessarie per consentire l'estrazione di testo e di dati. Nei casi in cui la legislazione in vigore in materia di diritto d'autore non sia applicabile agli utilizzi dell'estrazione di testo e di dati, tali utilizzi dovrebbero restare esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Gli organismi di ricerca***

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria ***per gli organismi di ricerca*** al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione

dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.

stessa. Gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che svolgono attività di ricerca scientifica dovrebbero essere coperti dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati a condizione che i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tali organismi in particolare. Qualora la ricerca sia condotta nel quadro di un partenariato pubblico-privato, l'impresa che partecipa a tale partenariato dovrebbe avere anche legalmente accesso alle opere o altro materiale. Le riproduzioni e le estrazioni fatte ai fini dell'estrazione di testo e di dati dovrebbero essere memorizzate in maniera sicura e in modo tale da garantire che le copie siano utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca scientifica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un'eccezione che vada oltre l'eccezione obbligatoria, a condizione che l'utilizzo delle opere e di altro materiale a cui si fa riferimento non sia stato espressamente riservato dai rispettivi titolari dei diritti anche mediante strumenti a lettura ottica.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i

(15) Se l'apprendimento a distanza e i

programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta. ***Qualora gli istituti di tutela del patrimonio culturale perseguano un obiettivo educativo e siano coinvolti in attività di insegnamento, gli Stati membri dovrebbero poter considerare tali istituti come un istituto di istruzione nell'ambito di tale eccezione nella misura in cui sono interessate le loro attività di insegnamento.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, ***quali l'uso di parti o brani di opere***, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. ***L'eccezione o limitazione d'utilizzo dovrebbe essere concessa a condizione che l'opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche.*** L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e

dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali *in aula* che l'utilizzo online tramite la *rete informatica sicura* dell'istituto scolastico, l'accesso *alla* quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali *nel luogo in cui si svolge fisicamente l'attività di insegnamento, anche laddove essa avvenga al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione, ad esempio in biblioteche o istituti di tutela del patrimonio culturale, purché il loro utilizzo avvenga sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione*, che l'utilizzo online tramite *l'ambiente informatico sicuro* dell'istituto scolastico, l'accesso *al* quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Un ambiente informatico sicuro dovrebbe essere inteso come un ambiente di insegnamento e di apprendimento digitale, l'accesso al quale è limitato, mediante un'apposita procedura di autenticazione, al personale docente dell'istituto di istruzione e agli alunni o agli studenti iscritti a un programma di studio.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 17

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate **riguardanti** almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che *i* regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate. **Tali licenze possono assumere la forma di accordi di licenze collettive, di accordi di licenze collettive estese e di licenze, che sono negoziati collettivamente come "licenze generali", al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Tali licenze dovrebbero essere accessibili e riguardare** almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione **o all'insegnamento in istituti di istruzione o per gli spartiti musicali**. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano

misure concrete atte a garantire che **tali** regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. ***Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere regimi per garantire che vi sia un'equa compensazione per i titolari dei diritti per gli utilizzi che rientrano in tali eccezioni o limitazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare regimi che non creano un onere amministrativo, quali i regimi che prevedono pagamenti una tantum.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Per garantire la certezza giuridica laddove uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate, è necessario specificare le condizioni in base alle quali gli istituti di istruzione possono utilizzare opere o altro materiale protetti in forza dell'eccezione e, al contrario, quando sono tenuti ad agire in forza di un regime di licenze.

Motivazione

L'emendamento proposto è necessario per garantire la certezza giuridica nei casi in cui uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione ***di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale*** e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

Emendamento

(18) Un atto di conservazione ***di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale*** può richiedere una riproduzione e, di conseguenza, ***richiedere*** l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi ***da parte di tali istituti***.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione ***da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale*** ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione ***da parte di tali istituti*** nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

Emendamento

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di ***riproduzione per la*** conservazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione e ***la creazione di reti per la conservazione transfrontaliere negli organismi*** nel mercato interno ***impegnati nella conservazione*** e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. ***Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.***

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, **ad esempio**, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari **o per assicurare le opere**. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, **in qualsiasi formato o mezzo**, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione. ***Gli archivi degli organismi di ricerca o delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere considerati istituti di tutela del patrimonio culturale e pertanto dovrebbero beneficiare di tale eccezione. Ai fini di tale eccezione, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere disposizioni relative alle gallerie accessibili al pubblico come i musei.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di **sua** proprietà o stabilmente in **suo** possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà **o** di accordi di licenza.

Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di proprietà o stabilmente in possesso **di tali organizzazioni**, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordi di licenza, **di un deposito legale o di un prestito a lungo termine. Le opere o altro**

materiale ai quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale accedono temporaneamente attraverso un server di terzi non sono ritenuti come presenti in modo permanente nella loro raccolta.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) A seguito degli sviluppi tecnologici sono emersi servizi della società dell'informazione che consentono agli utenti di caricare o mettere a disposizione contenuti sotto forme diverse e per finalità differenti quali l'illustrazione di un'idea, la critica, la parodia o il pastiche. Tali contenuti possono includere brevi estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti che gli utenti potrebbero aver modificato, combinato o trasformato in altro modo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Nonostante qualche sovrapposizione con le eccezioni o le limitazioni esistenti, ad esempio quelle relative alle citazioni e alla parodia, non tutti i contenuti caricati o messi a disposizione da un utente che comprendono ragionevolmente estratti di opere o di altro materiale protetti sono coperti dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Una situazione di questo tipo crea incertezza giuridica per gli utenti e i titolari di diritti. È, pertanto, opportuno prevedere una nuova eccezione specifica per consentire gli utilizzi legittimi degli

estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti. Laddove i contenuti generati o messi a disposizione dagli utenti comportino un uso breve e proporzionato di una citazione o di un estratto di un'opera o di altro materiale protetti per un fine legittimo, tale utilizzo dovrebbe essere tutelato mediante l'eccezione prevista dalla presente direttiva. Tale eccezione dovrebbe essere applicata solo in determinati casi particolari che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o dell'altro materiale in questione e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. Al fine di valutare tale pregiudizio è fondamentale che il grado di originalità dei contenuti in questione, la lunghezza o l'ampiezza della citazione o dell'estratto utilizzato, il carattere professionale del contenuto in questione o il grado di danno economico arrecato siano esaminati, se del caso, senza precludere la legittima fruizione dell'eccezione. Detta eccezione dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti morali degli autori dell'opera o dell'altro materiale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) I prestatori di servizi della società dell'informazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva non dovrebbero avere la facoltà di invocare a proprio vantaggio l'eccezione per l'utilizzo di estratti di opere preesistenti di cui alla presente direttiva, per l'utilizzo di citazioni o estratti di opere o altro materiale protetti nei contenuti caricati o messi a

disposizione dagli utenti su tali servizi della società dell'informazione, al fine di ridurre la portata degli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino **la concessione di licenze per i diritti sulle** opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale **o non siano mai stati in commercio**. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino **l'utilizzo delle** opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Vari Stati membri hanno già adottato regimi di concessione di licenze collettive estese, mandati legali o presunzioni legali che agevolano la concessione di licenze per le opere fuori

commercio. Considerando tuttavia la varietà delle opere e di altro materiale nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e la discrepanza tra le prassi di gestione collettiva dei diversi Stati membri e settori di produzione culturale, tali misure non possono offrire una soluzione in tutti i casi, ad esempio qualora manchi una prassi di gestione collettiva per un dato tipo di opera o di altro materiale. In tali circostanze particolari, è pertanto necessario consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere le opere fuori commercio presenti nelle loro raccolte permanenti disponibili online con una deroga al diritto di autore e ai diritti connessi. Pur essendo essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione vincolante per consentire gli utilizzi transfrontalieri delle opere fuori commercio, agli Stati membri dovrebbe comunque essere permesso di utilizzare o continuare a utilizzare gli accordi sulla concessione di licenze collettive estese conclusi a livello nazionale con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per le categorie di opere che sono presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come la mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. Qualsiasi utilizzo nell'ambito di tale eccezione dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi di "opt-out" e pubblicità degli usi autorizzati da un meccanismo di concessione delle licenze. Al fine di garantire che l'eccezione si applichi soltanto quando sono soddisfatte determinate condizioni e di assicurare la certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero stabilire, a opportuni intervalli di tempo e in consultazione con i titolari dei diritti, le organizzazioni di gestione collettiva e le organizzazioni di tutela del patrimonio culturale, per quali settori e

per quali tipi di opere non sono disponibili adeguate soluzioni basate sulle licenze, nel qual caso si applica l'eccezione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva ***pertinente***, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni

Emendamento

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace, ***che dovrebbe essere promosso dagli Stati membri e*** che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi ***di concessione delle licenze o di tali***

connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

eccezioni alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità *dei meccanismi*, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli *utenti* e gli organismi di gestione collettiva.

Emendamento

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità *delle soluzioni relative all'utilizzo delle opere fuori commercio introdotte dalla presente direttiva*, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli *istituti di tutela del patrimonio culturale* e gli organismi di gestione collettiva.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.

Emendamento

(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze *e le eccezioni* per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell'ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di *generare proventi ragionevoli atti a* coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.

Emendamento

(27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell'ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)

Emendamento

(28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze *o dell'eccezione* di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale *o di non applicare l'eccezione*. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.

(28 bis) Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti per le opere fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari dei diritti godano di una protezione adeguata a norma di detti meccanismi, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la chiarezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 30

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, **la presente direttiva impone agli Stati membri di** istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **Questo** dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati **e la ripartizione dei** costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, **gli Stati membri dovrebbero** istituire un meccanismo negoziale, **gestito da un organismo nazionale esistente o di nuova istituzione**, che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **La partecipazione al meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. Tale organo** dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale **imparziale ed** esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le

condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati, **la suddivisione di eventuali costi e la composizione di tali organi**, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *La conservazione del patrimonio dell'Unione è di fondamentale importanza e dovrebbe essere rafforzata a vantaggio delle generazioni future. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in primo luogo mediante la tutela del patrimonio pubblicato. A tal fine, è opportuno creare un deposito legale dell'Unione per garantire la raccolta sistematica delle pubblicazioni relative all'Unione, quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica dell'Unione nonché la democrazia, gli affari istituzionali e parlamentari e le politiche dell'Unione, e, pertanto, la registrazione del materiale intellettuale e il futuro patrimonio pubblicato dell'Unione. Tale patrimonio non dovrebbe essere solo preservato mediante la creazione di un archivio dell'Unione per pubblicazioni che concernono questioni relative all'Unione, ma dovrebbe essere anche messo a disposizione dei cittadini dell'Unione e delle generazioni future. La biblioteca del Parlamento europeo, quale biblioteca dell'unica istituzione dell'Unione che rappresenta direttamente i suoi cittadini, dovrebbe essere designata quale biblioteca depositaria dell'Unione. Al fine di non generare oneri eccessivi per editori,*

stampatori e importatori, solo le pubblicazioni elettroniche, quali libri, periodici e riviste elettronici, dovrebbero essere depositate presso la biblioteca del Parlamento europeo, che dovrebbe mettere a disposizione dei lettori pubblicazioni coperte dal deposito legale dell'Unione presso la biblioteca del Parlamento europeo per fini di studio o ricerca e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. Tali pubblicazioni non dovrebbero essere rese disponibili online esternamente.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. ***Il crescente squilibrio tra le potenti piattaforme e gli editori di giornali, che possono anche essere agenzie di stampa, ha già provocato una considerevole regressione del panorama mediatico a livello regionale.*** Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali ***e le agenzie di stampa*** incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario **prevedere** a livello di Unione una tutela giuridica **armonizzata** per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria **e conseguentemente per garantire la disponibilità di informazioni affidabili**. È quindi necessario **che gli Stati membri prevedano** a livello di Unione una tutela giuridica per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico **dell'Unione**. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali **al fine di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per tali utilizzi. Gli utilizzi privati dovrebbero essere esclusi da tale riferimento. Inoltre, la quotazione in un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata una remunerazione equa e proporzionata.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a

scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, ***che non costituiscono comunicazione al pubblico.***

Emendamento 36

Proposta di Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero ***essere soggetti anche*** alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli

scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali.

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di sottoporre tali diritti*** alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli

autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.

autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. *Sebbene ricevano un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere in base alle condizioni di concessione della licenza per la loro opera agli editori di giornali, gli autori le cui opere sono inglobate in una pubblicazione di carattere giornalistico dovrebbero avere diritto a una quota adeguata dei nuovi proventi aggiuntivi che gli editori di giornali ricevono per taluni tipi di utilizzo secondario delle loro pubblicazioni giornalistiche dai prestatori di servizi della società dell'informazione nel rispetto dei diritti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. L'importo della compensazione attribuita agli autori dovrebbe prendere in considerazione le disposizioni specifiche in materia di concessione di licenze del settore relative alle opere inglobate in una pubblicazione giornalistica che sono accettate come adeguate nel rispettivo Stato membro. La compensazione attribuita agli autori non dovrebbe influire sulle condizioni di concessione della licenza concordate dall'autore e dall'editore di giornali per l'utilizzo dell'articolo dell'autore da parte dell'editore.*

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 36

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano *spesso* sulla base *del trasferimento dei diritti dell'autore mediante* accordi contrattuali *o norme di legge*. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere *contenute nelle loro pubblicazioni* e, *in alcuni casi*, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un *certo* numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter *stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.*

(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche *e di pubblicazioni musicali* - operano sulla base di accordi contrattuali *con gli autori*. In quest'ottica realizzano un investimento *e acquisiscono diritti, in alcuni ambiti anche i diritti a rivendicare una quota del compenso nelle organizzazioni congiunte di gestione collettiva degli autori e degli editori*, ai fini dello sfruttamento delle opere e possono *quindi anche* registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un numero *considerevole* di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter *prevedere un sistema equivalente di ripartizione del compenso, se tale sistema era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La ripartizione tra autori ed editori di tale compenso potrebbe essere stabilita nelle norme interne di distribuzione delle organizzazioni di gestione collettiva che operano congiuntamente a nome degli autori e degli editori oppure potrebbe essere determinata dagli Stati membri mediante disposizioni legislative o regolamentari, conformemente al sistema equivalente che era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità vigenti negli Stati membri relative ai diritti di prestito da parte di istituzioni pubbliche, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o relative ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.*

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'Unione, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE). La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresentano l'elemento centrale dei proventi delle ICC.*

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online ***protetti dal diritto d'autore. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli***

remunerazione per detto utilizzo.

aziendali. Tuttavia, sebbene consentano contenuti variegati e di facile accesso, essi danno anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo, dal momento che alcuni servizi di contenuti caricati dagli utenti non concludono accordi di licenza adducendo come motivazione il fatto di essere coperti dall'esenzione sull'"approdo sicuro" prevista dalla direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti, tra l'altro promuovendo la visualizzazione, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva.

La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non riguarda i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) *Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.*

Per quanto concerne l'articolo 14 è

Emendamento

(38) *I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e, pertanto, sono responsabili dei relativi contenuti. Di conseguenza, essi dovrebbero concludere accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti. Non possono quindi beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

Il titolare dei diritti non dovrebbe essere obbligato a concludere accordi di licenza.

Per quanto concerne l'articolo 14 della

necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi ***della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione ***di tali*** opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

direttiva 2000/31/CE, è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero altresì riguardare, nella stessa misura e portata, la responsabilità degli utenti quando agiscono a titolo non commerciale.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi di ***condivisione di contenuti online*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione ***delle*** opere o ***di*** altro materiale ***caricati dai loro utenti***, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

In mancanza di accordi con i titolari dei diritti, è altresì ragionevole attendersi che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online adottino misure adeguate e proporzionate volte a rendere non disponibili su tali servizi opere o altro materiale che violano il diritto d'autore o i diritti connessi. Tali prestatori di servizi sono importanti distributori di contenuti e hanno pertanto un'incidenza sullo sfruttamento dei contenuti protetti dal diritto d'autore. Tali prestatori di servizi dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire la non disponibilità di opere o altri materiali protetti individuati dai titolari dei diritti. Tali misure non dovrebbero tuttavia comportare l'indisponibilità delle opere o di altri materiali, caricati dagli utenti, che non violano il diritto d'autore o i diritti

connessi.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La **collaborazione** tra i prestatori di servizi **della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti** e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle **tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti**. **In tali casi** i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi **i dati necessari** per l'individuazione dei loro contenuti, **mentre i** prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le **tecnologie** utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. **I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti**. Tali **tecnologie** dovrebbero inoltre consentire ai **titolari dei diritti di ottenere informazioni** dai prestatori di servizi della **società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti** coperti da un **accordo**.

Emendamento

(39) La **cooperazione** tra i prestatori di servizi di **condivisione di contenuti online** e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle **misure**. **Nello specifico, in sede di applicazione delle misure**, i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi **di condivisione di contenuti online le pertinenti informazioni necessarie** per l'individuazione dei loro contenuti. **I** prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le **misure** utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. **Nel valutare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuate, è opportuno prestare la dovuta attenzione alle costrizioni e limitazioni tecnologiche nonché al numero o alla tipologia di opere o altro materiale caricati dagli utenti dei servizi**. **Conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE, ove del caso, l'attuazione delle misure da parte dei prestatori di servizi non dovrebbe consistere in un obbligo generale di controllo e dovrebbe essere limitata a garantire che sui loro servizi non siano disponibili impieghi non autorizzati di specifiche opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore debitamente notificati**. **Nell'attuare tali misure, i prestatori di servizi dovrebbero inoltre raggiungere un equilibrio fra i diritti degli utenti e quelli dei titolari dei diritti in virtù della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. **Le misure applicate non dovrebbero richiedere l'identificazione dei**

singoli utenti che caricano contenuti e non dovrebbero comportare il trattamento dei dati relativi ai singoli utenti, conformemente al regolamento (UE) 2016/679^{1 bis} e alla direttiva 2002/58/CE^{1 ter}. Poiché le misure attuate dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in applicazione della presente direttiva potrebbero avere un effetto negativo o sproporzionato sui legittimi contenuti caricati o visualizzati dagli utenti, soprattutto laddove i contenuti in questione siano coperti da un'eccezione o una limitazione, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dovrebbero essere tenuti a offrire un meccanismo di reclamo a vantaggio degli utenti i cui contenuti siano stati interessati da tali misure. Un tale meccanismo dovrebbe permettere agli utenti di accertare perché i contenuti interessati sono stati sottoposti alle misure nonché fornire informazioni di base sulle pertinenti eccezioni e limitazioni applicabili. Dovrebbe prevedere norme minime per i reclami, onde garantire che i titolari dei diritti ricevano informazioni sufficienti per valutare i reclami e rispondervi. I titolari dei diritti o un rappresentante dovrebbero rispondere a eventuali reclami ricevuti entro un lasso di tempo ragionevole. Le piattaforme o i soggetti terzi di fiducia responsabili per il meccanismo di ricorso dovrebbero adottare provvedimenti correttivi senza indebito ritardo qualora le misure risultino ingiustificate.

^{1 bis} *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

1^{ter} Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 44

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di un meccanismo di mediazione che consenta ai prestatori di servizi e ai titolari dei diritti di cercare una soluzione amichevole alle eventuali controversie riguardanti le condizioni degli accordi di cooperazione tra gli stessi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare un organo imparziale che abbia tutta l'esperienza e tutte le competenze pertinenti necessarie ad assistere le parti nella risoluzione della loro controversia.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) Il mercato delle tecnologie per il riconoscimento dei contenuti è già ben sviluppato e destinato a crescere in un'economia basata sui dati. L'esistenza di simili tecnologie e la concorrenza tra i prestatori di queste ultime dovrebbero pertanto creare un mercato che sia equo per tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, e assicurare alle PMI un accesso semplice e a un prezzo contenuto

a tale mercato. Tuttavia, l'assenza di obblighi giuridici chiari in merito all'utilizzo di dette tecnologie consente in particolare agli operatori dominanti sul mercato di rifiutare l'utilizzo di detti strumenti adeguati ai fini della concessione di licenze e della gestione di diritti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Considerando 39 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quater) In linea di principio, i titolari dei diritti dovrebbero sempre ricevere una remunerazione equa e adeguata. Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) che hanno stipulato contratti con intermediari, quali case discografiche e produttori, dovrebbero ricevere da questi ultimi una remunerazione equa e adeguata, mediante accordi individuali e/o accordi di contrattazione collettiva, accordi di gestione collettiva o norme aventi un effetto analogo, ad esempio norme comuni in materia di remunerazione. Tale remunerazione dovrebbe essere menzionata esplicitamente nei contratti in funzione di ciascuna modalità di sfruttamento, compreso lo sfruttamento online. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le specificità di ciascun settore e dovrebbero avere la possibilità di stabilire che una remunerazione è considerata equa e adeguata quando è determinata in conformità agli accordi di contrattazione collettiva o all'accordo comune sulle remunerazioni.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni *adeguate* con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni ***complete e pertinenti*** con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. ***Le informazioni che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono attendersi dovrebbero essere proporzionate e contemplare tutte le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati, compresi quelli derivanti dal merchandising, e la remunerazione dovuta. Le informazioni sullo sfruttamento dovrebbero altresì comprendere le informazioni sull'identità di eventuali sublicenziatari o subcessionari. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto se si tratta di diritti d'autore pertinenti.***

Emendamento 48

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, **nonché** delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

Emendamento

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi, **diretti e indiretti**, e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti, **così come della natura e del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) rispetto all'opera. Tale richiesta di adeguamento contrattuale potrebbe anche essere effettuata dall'organismo che rappresenta l'autore o l'artista (interprete o esecutore), per conto di quest'ultimo, a meno che la richiesta non sia lesiva degli interessi dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore)**. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) **o un organismo rappresentativo da essi designato** dovrebbe avere il diritto di adire, **su richiesta dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore)**, il giudice o altra

autorità competente.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

Emendamento

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. ***Gli organismi rappresentativi di autori e artisti (interpreti o esecutori), compresi gli organismi di gestione collettiva e i sindacati, dovrebbero poter avviare tali procedure su richiesta degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Le informazioni dettagliate su chi ha avviato la procedura dovrebbero restare riservate.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Quando concedono una licenza per i loro diritti o li trasferiscono, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, accade che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se i diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un

altro partner affinché le loro opere vengano sfruttate. In tal caso, e dopo lo scadere di un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. La revoca dovrebbe essere possibile anche laddove il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l'obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell'articolo 14 della presente direttiva. La revoca dovrebbe essere presa in esame soltanto dopo la conclusione di tutte le fasi della procedura di risoluzione extragiudiziale, in particolare per quanto riguarda la comunicazione. Dato che lo sfruttamento di opere può variare a seconda dei settori, si potrebbero adottare disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei settori, come ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere e dei periodi di sfruttamento previsto, fissando nello specifico un termine per il diritto di revoca. Al fine di evitare abusi e tenere presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento. Il diritto nazionale dovrebbe disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere che interessano una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.

Emendamento 51

**Proposta di direttiva
Considerando 43 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 ter) *Per sostenere l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e promuovere il dialogo a livello di Unione.*

Emendamento 52

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. ***È opportuno rispettare le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".***

Emendamento 53

Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *È opportuno sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online è*

*auspicabile promuovere l'opzione
"predefinita" di non condivisione dei dati
personali.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, **2000/31/CE**, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

- (1) "organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività

Emendamento

- (1) "organismo di ricerca": un'università, **comprese le relative biblioteche**, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di

di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:

ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza **determinante** su tale organismo;

Emendamento

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza **significativa** su tale organismo;

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **dei testi e dei dati** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **quali** modelli, tendenze e correlazioni; **"istituto di tutela del patrimonio culturale**;

Emendamento

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **delle opere e di altro materiale** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni, **compresi, ma non solo**, modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Emendamento

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione, ***da parte degli editori o delle agenzie di stampa***, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. ***Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non rientrano nella presente definizione;***

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "opera fuori commercio":

(a) un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno Stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali;

(b) un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno Stato membro, a meno che, dalle circostanze del caso di specie, non sia evidente che

l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online": un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dagli utenti, che il servizio provvede a ottimizzare. I servizi che agiscono a fini non commerciali quali le enciclopedie online e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) "servizi della società dell'informazione": un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

^{1 bis} Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) "servizio di referenziazione automatica delle immagini": un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione opere grafiche o artistiche od opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati

Estrazione di testo e di dati

1. Gli Stati membri dispongono

1. Gli Stati membri dispongono

un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni *effettuate da* organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati *da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso* per scopi di ricerca scientifica.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri *incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.*

un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni *da opere o altro materiale cui gli* organismi di ricerca *hanno legalmente accesso ed effettuate* ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica *da parte di tali organismi.*

Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo.

1 bis. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri *possono continuare a concedere deroghe ai fini dell'estrazione di testo e di dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.*

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Eccezioni o limitazioni facoltative ai fini dell'estrazione di testo e di dati

- 1. Fatto salvo l'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per quanto concerne le riproduzioni e le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente apposto una riserva sull'uso delle opere e di altro materiale ivi indicati, anche attraverso strumenti di lettura ottica.*
- 2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate per finalità diverse dall'estrazione di testo e di dati.*
- 3. Gli Stati membri possono continuare a prevedere eccezioni per l'estrazione di testo e dati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.*

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 4

Articolo 4

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite **una rete elettronica sicura** accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

(b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato **adeguate licenze** che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle

Articolo 4

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione **oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione**, o tramite **un ambiente elettronico sicuro** accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

(b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile **per ragioni di praticabilità**.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, **tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali**, qualora siano facilmente reperibili sul mercato **adeguati accordi di licenza** che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 **e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione**.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle

licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite *reti elettroniche sicure* effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite *ambienti elettronici sicuri* effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione o la limitazione adottata ai sensi del paragrafo 1 è inapplicabile. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti descritti al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o di altro materiale che possono scegliere.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di

Emendamento

Articolo 5

Conservazione del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie

qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al *solo* fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale.

1 ter. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Disposizioni comuni

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Emendamento

Articolo 6

Disposizioni comuni

1. L'accesso ai contenuti oggetto di un'eccezione prevista dalla presente direttiva non conferisce agli utenti il diritto di utilizzarli in virtù di un'altra eccezione.

2. L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 7

Articolo 7

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

- (a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
- (b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
- (c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.

Articolo 7

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

- (a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
- (b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
- (c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.

1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per consentire agli istituti di tutela del

patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché:

(a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso ciò sia impossibile;

(b) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione a tali opere o altro materiale.

1 ter. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 bis non si applichi a settori o determinati tipi di opere in cui sono disponibili soluzioni appropriate basate su licenze, comprese, ma non solo, le soluzioni di cui al paragrafo 1. In consultazione con gli autori, gli altri titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri determinano la disponibilità di soluzioni basate su licenze collettive estese per determinati settori o tipi di opere.

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori

2. Gli Stati membri possono fissare una data limite per determinare se un'opera precedentemente commercializzata sia considerata fuori commercio.

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 **o utilizzati in conformità del paragrafo 1 bis** non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità

commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

- (a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
- (b) **la** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
- (c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c);

anche in un lasso di tempo **ragionevole** prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

- (a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
- (b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
- (c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

di ritenere un'intera raccolta fuori commercio, allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

- (a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
- (b) **qualsiasi** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
- (c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c), **e al paragrafo 1 bis, lettera b)**;

anche in un lasso di tempo **di almeno sei mesi** prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

- (a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
- (b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
- (c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Utilizzi transfrontalieri

1. Le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7** possono essere utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente **alle condizioni previste dalla licenza** in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili **al pubblico** in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.
3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

Emendamento

Articolo 8

Utilizzi transfrontalieri

1. Le opere **fuori commercio** o altro materiale di **cui all'articolo 7** possono essere utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente **a tale articolo** in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), **e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera b)**, siano rese accessibili **in modo permanente, facile ed efficace** in un portale unico online **pubblico** per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, **o nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, nel luogo in cui è ubicato l'istituto di tutela del patrimonio culturale**, e per l'intera durata di quest'ultima.
3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, **e all'eccezione indicata nell'articolo 7, paragrafo 1 bis**, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei **relativi diritti**. **Tale organismo** presta assistenza nella negoziazione e **sostegno** nella conclusione degli accordi.

Emendamento

Articolo 10

Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei **diritti audiovisivi**. **L'organismo imparziale creato o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo** presta assistenza

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri **comunicano alla** Commissione **il nome dell'organismo di cui al** paragrafo 1.

alle parti nella negoziazione e **le sostiene** nella conclusione degli accordi.

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri **informano la** Commissione **in merito all'organismo che creano o designano a norma del** paragrafo 1.

Per incoraggiare la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri promuovono il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli autori, dei produttori delle piattaforme di video su richiesta e le altre parti interessate pertinenti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Titolo III – capo 2 bis (nuovo) – Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 2 bis

Accesso alle pubblicazioni dell'Unione

Articolo 10 bis

Deposito legale dell'Unione

- 1. Tutte le pubblicazioni elettroniche che trattano questioni connesse all'Unione quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica e la democrazia dell'Unione, le questioni istituzionali e parlamentari e la politica, che sono messe a disposizione del pubblico nell'Unione sono soggette a un deposito legale dell'Unione.**
- 2. La biblioteca del Parlamento europeo ha il diritto di fornire gratuitamente una copia di ciascuna pubblicazione di cui al paragrafo 1.**
- 3. L'obbligo stabilito al paragrafo 1 si applica a editori, tipografi e importatori di pubblicazioni per le opere che essi pubblicano, stampano o importano nell'Unione.**

4. Dalla data in cui sono consegnate alla biblioteca del Parlamento europeo, le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 entrano a far parte della raccolta permanente della biblioteca del Parlamento europeo. Esse sono messe a disposizione degli utenti presso i locali della biblioteca del Parlamento europeo esclusivamente a fini di ricerca o di studio da parte di ricercatori accreditati e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo.

5. La Commissione adotta atti destinati a precisare le modalità relative alla consegna alla biblioteca del Parlamento europeo delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non

Emendamento

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE **di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata** per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico **da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.**

1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non

modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si non si estendono alla creazione di collegamenti ipertestuali.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo digitale di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Richieste di equo compenso

Emendamento

Articolo 12

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Gli Stati membri *con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni* possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, *a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso.*

Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Titolo IV – capo 1 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 1 bis

Protezione degli organizzatori di eventi sportivi

Articolo 12 bis

Protezione degli organizzatori di eventi sportivi

Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE.

Motivazione

Secondo il disposto dell'articolo 165, paragrafo 1, TFUE, l'Unione deve contribuire alla promozione dei profili europei dello sport. La tutela della proprietà intellettuale degli organizzatori di eventi sportivi era già stata contemplata nel considerando 52 della direttiva 2010/13/UE ed è stata sostenuta dal Parlamento europeo in numerose relazioni sullo sport. La Corte ha sostenuto, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, FAPL (EU:C:2011:631), che gli eventi sportivi rivestono un carattere unico e originale meritevole di una tutela analoga alla tutela delle opere. Finora, cinque Stati membri hanno riconosciuto agli organizzatori di eventi sportivi un diritto connesso.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi **della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti**

1. I prestatori di servizi **della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità**

Emendamento

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi **di condivisione di contenuti online**

-1. Senza pregiudizio dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online effettuano un atto di comunicazione al pubblico e concludono accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti, salvo se il titolare del diritto non intenda concedere una licenza o se non siano reperibili licenze. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti dei loro servizi conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali o non siano il titolare dei diritti o il suo rappresentante.

1. I prestatori di servizi **di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1** adottano, in collaborazione

di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale *ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

con i titolari dei diritti, misure *adeguate e proporzionate* miranti a garantire il funzionamento degli accordi *di licenza* con essi *eventualmente* conclusi per l'uso delle loro opere o *di* altro materiale *su tali servizi*.

In mancanza di accordi di licenza con i titolari dei diritti, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online adottano, in cooperazione con i titolari dei diritti, misure adeguate e proporzionate volte a rendere non disponibili su tali servizi opere o altre materiale che violano il diritto d'autore o i diritti connessi, mentre le opere e l'altro materiale che non li violano restano disponibili.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo -1 applichino le misure di cui al paragrafo 1 sulla base delle informazioni pertinenti fornite dai titolari dei diritti.

I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online sono trasparenti nei confronti dei titolari dei diritti e li informano delle misure applicate e della loro attuazione e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e di altro materiale.

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che l'attuazione di tali misure sia proporzionata, garantisca equilibrio tra i diritti fondamentali degli utenti e quelli dei titolari dei diritti e, conformemente

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi *della società dell'informazione* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti*, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

all'articolo 15 della direttiva 200/31/CE, ove applicabile, non imponga ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano.

2. *Per prevenire usi impropri o restrizioni nell'esercizio delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore*, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso *efficaci e rapidi*, da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. *I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente.*

Inoltre, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, le misure di cui al paragrafo 1 non richiedono l'identificazione dei singoli utenti e il trattamento dei loro dati personali.

Gli Stati membri provvedono altresì a che, nel contesto dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli utenti possano adire il giudice o altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online*, *gli utenti* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi *per attuare in modo proporzionato ed efficace le misure di cui al paragrafo 1*, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.

Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema.

Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini

Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed

equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Capo 3 – articolo -14 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -14

Principio di una remunerazione equa e proporzionata

- 1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge.*
- 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti.*
- 3. Gli Stati membri tengono conto delle specificità di ogni settore nel promuovere una remunerazione proporzionata dei diritti concessi da autori e artisti.*
- 4. I contratti specificano la remunerazione applicabile a ciascuna modalità di sfruttamento.*

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, ***adeguate e sufficienti*** sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento

Articolo 14

Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano periodicamente, ***almeno una volta l'anno***, nonché tenendo conto delle specificità di ciascun settore ***e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale***, informazioni tempestive, ***accurate, pertinenti ed esaustive*** sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi ***diretti e indiretti*** generati e la remunerazione dovuta.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il licenziatario o cessionario dei diritti di autori e artisti (interpreti o esecutori) conceda successivamente in licenza tali diritti a terzi, detti terzi condividano con il licenziatario o cessionario tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Il licenziatario o cessionario principale trasmette all'autore o all'artista (interprete o esecutore) tutte le informazioni di cui al primo comma. Tali informazioni rimangono immutate, tranne nel caso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, quali definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che, senza pregiudizio degli articoli 15 e 16 bis, possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione al fine di salvaguardare una concorrenza equa. Qualora il licenziatario o cessionario principale non fornisca

tempestivamente le informazioni di cui al presente comma, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di richiederle direttamente al sublicenziatario.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello ***adeguato*** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza ***adeguato***.

3. Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello ***elevato*** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza ***elevato***.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE ***o ad accordi di contrattazione collettiva, qualora tali obblighi o accordi garantiscano requisiti di trasparenza comparabili a quelli di cui al paragrafo 2.***

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di ***chiedere*** una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, ***in mancanza di accordi di contrattazione collettiva che prevedano un meccanismo analogo***, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ***o gli organismi rappresentativi che agiscono a loro nome*** abbiano il diritto di ***reclamare*** una remunerazione ulteriore

sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

adeguata *ed equa* alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici, *diretti e indiretti*, originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. ***Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta di uno o più autori e artisti (interpreti o esecutori).***

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Diritto di revoca

1. Gli Stati membri provvedono a che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o

altro materiale protetto disponga di un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante non rispetto dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità dell'articolo 14. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche tenendo conto delle peculiarità dei vari settori e delle varie opere e del periodo di sfruttamento previsto, in particolare contemplando limitazioni temporali per il diritto di revoca.

2. Il diritto di revoca di cui al paragrafo 1 può essere esercitato solo trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento dei diritti, e solo previa notifica scritta indicante un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare i diritti. Se un'opera o altro materiale contengono il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), l'esercizio del diritto individuale di revoca di tali autori o artisti (interpreti o esecutori) è disciplinato dal diritto nazionale, che stabilisce le norme in materia di diritto di revoca per le opere collettive, tenendo conto dell'importanza relativa dei contributi individuali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il mancato esercizio dei diritti è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.

4. Le disposizioni contrattuali o di altro tipo che derogano al diritto di revoca sono lecite solo se stipulate mediante un accordo basato su una contrattazione collettiva.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni vigenti nel diritto dell'Unione, per gli utilizzi coperti dalle eccezioni o dalle limitazioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].

soppresso

14.6.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Relatore per parere (*): Catherine Stihler

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Sebbene diverse direttive e l'attuale quadro giuridico dell'UE nel settore del diritto d'autore abbiano contribuito a migliorare il funzionamento del mercato unico e abbiano stimolato negli ultimi anni l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di nuovi contenuti negli ultimi anni, la "rivoluzione digitale" e i conseguenti rapidi sviluppi tecnologici hanno dato origine a sfide di enorme portata in questo campo.

Le attuali evoluzioni del mercato hanno comportato, in alcuni casi, cambiamenti radicali del modo in cui diverse opere protette dal diritto d'autore vengono create, prodotte, distribuite e sfruttate. La creazione di diversi modelli commerciali e la comparsa di nuove domande hanno comportato la necessità di fornire, nell'ambito dell'attuale quadro relativo al diritto d'autore, risposte adeguate a tali sfide, al fine di rendere il quadro adatto ad affrontare le problematiche future e le nuove realtà del mercato nonché a rispondere alle esigenze dei cittadini.

In tal senso, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che si propone di stabilire nuove norme per affrontare tali necessità, quali l'adozione di certe eccezioni e limitazioni per i contesti digitali e transfrontalieri, la semplificazione delle pratiche di licenza, la garanzia di un accesso più ampio ai contenuti per i consumatori e la salvaguardia di una migliore trasparenza dei contratti e della remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).

Tuttavia, il relatore ritiene che diversi aspetti del testo della proposta possano essere migliorati e integrati con suggerimenti più specifici o più ambiziosi in altri ambiti. Pertanto, la proposta di progetto di parere del relatore introduce una serie di emendamenti mirati al fine di migliorare, chiarire e ampliare il testo proposto dalla Commissione.

Eccezioni e limitazioni nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale

Il relatore si compiace dell'intenzione della Commissione di affrontare nuove problematiche in questo campo, tuttavia ritiene che avrebbe dovuto essere adottato un approccio più ambizioso. In particolare per quanto concerne l'eccezione riguardante l'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva, il relatore ritiene che limitare l'eccezione proposta dall'UE a una ristretta definizione di organismi di ricerca sia controproducente e introduce, pertanto, una norma semplice, che non discrimina tra utenti e finalità e garantisce un utilizzo trasparente e strettamente limitato delle misure di protezione tecnologica, ove opportuno.

Inoltre, nel campo dell'utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche (articolo 4), il relatore ritiene che l'eccezione dovrebbe riguardare non solamente gli istituti di istruzione formale primaria, secondaria, professionale e superiore, bensì anche organizzazioni quali biblioteche e altre istituzioni di tutela del patrimonio culturale che forniscono servizi di formazione formale o informale. Il relatore è del parere che la soluzione migliore sia prevedere un'unica eccezione obbligatoria per tutte le tipologie di insegnamento, sia digitali che non digitali, formali e informali.

Per quanto concerne l'eccezione riguardante la conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 5, il relatore propone un'ambiziosa espansione dell'ambito di applicazione di questo articolo, introducendo diversi nuovi elementi. Innanzitutto, il progetto di parere propone una modifica dell'eccezione al fine di autorizzare gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli istituti di istruzione a riprodurre le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte al fine di eseguire la loro missione di pubblico interesse nell'ambito della conservazione, della ricerca, dell'istruzione, della cultura e dell'insegnamento.

Inoltre, vengono proposte tre nuove eccezioni al fine di favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca come pure di incoraggiare la ricerca scientifica e l'utilizzo e l'accesso alla conoscenza e al patrimonio culturale. A tal fine, sono introdotte anche una nuova eccezione relativa alla consegna dei documenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e degli istituti di istruzione e un'altra eccezione relativa all'accesso per scopi di ricerca o studio privato ai locali degli istituti di tutela del patrimonio culturale e degli istituti di istruzione. Inoltre, è stata introdotta altresì un'eccezione riguardante il prestito di opere letterarie da parte di istituti pubblici onde garantire che tutti i cittadini dell'Unione europea abbiano accesso a una selezione completa di libri e altre risorse.

Opere fuori commercio

Il relatore introduce un'eccezione nell'ambito dell'articolo 7 per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di distribuire, comunicare al pubblico o mettere a disposizione opere o altro materiale fuori commercio che siano presenti in modo permanente nella raccolta dell'istituto per scopi non commerciali, tenendo debitamente conto dei sistemi retributivi per compensare eventuali pregiudizi indebiti contro i legittimi interessi dei titolari dei diritti. In

ogni caso, i creatori e i titolari dei diritti dovrebbero avere il diritto di opporsi a tale disponibilità delle loro opere e chiedere che siano rimosse dalla rete.

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

Il relatore ritiene che l'introduzione di un diritto per gli editori di giornali all'articolo 11 non sia adeguatamente motivato. È vero che gli editori possono dover affrontare problematiche nel far valere i diritti d'autore concessi in licenza, ma tale questione dovrebbe essere affrontata tramite un regolamento di applicazione. Semplici modifiche all'articolo 5 della direttiva di applicazione 2004/48/CE, al fine di renderlo applicabile anche agli editori di giornale, assicurerebbero i mezzi appropriati e necessari per risolvere tale questione. Il relatore ritiene che non sia necessario creare un nuovo diritto, giacché gli editori godono del pieno diritto di autoescludersi dall'ecosistema in qualsiasi momento ricorrendo a semplici mezzi tecnici. Il relatore è altresì preoccupato per gli effetti che la creazione di tale nuovo diritto potrebbe avere sul mercato, poiché è molto probabile che l'aggiunta di tale diritto aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità agli accordi di concessione di licenze. Inoltre, non vi sono garanzie che un eventuale aumento della remunerazione degli editori andrebbe a beneficio degli autori. Vi sono modalità potenzialmente più efficaci per promuovere il giornalismo e l'editoria di alta qualità tramite incentivi fiscali piuttosto che tramite l'aggiunta di un livello aggiuntivo di normativa sul diritto d'autore.

Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Per quanto riguarda l'articolo 13 (e i corrispondenti considerando 37, 38 e 39), il relatore ritiene che la formulazione attuale sia incompatibile con il regime di responsabilità limitata stabilito dalla direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), una normativa che si è dimostrata estremamente utile per il mercato interno nell'ambito digitale. Il relatore sostiene fermamente che il divario di valore debba essere affrontato e sottolinea che i creatori e i titolari dei diritti debbano ricevere un compenso equo ed equilibrato per lo sfruttamento delle loro opere da parte dei prestatori di servizi online. Tuttavia, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto senza conseguenze negative per l'economia digitale o le libertà della rete per i consumatori. L'attuale formulazione dell'articolo 13 non garantisce il conseguimento di tale risultato. I rigidi requisiti definiti nell'articolo potrebbero ostacolare l'ingresso nel mercato di imprese nuove ed emergenti. Si tratta altresì di un articolo specifico sul piano tecnologico e il mercato potrebbe reagire semplicemente modificando i processi tecnici o definendo nuovi modelli di business per sfidare la modalità di categorizzazione stabilita. L'utilizzo di filtri potrebbe potenzialmente nuocere agli interessi degli utenti, poiché le tecnologie di filtraggio spesso non sono abbastanza avanzate per poter tener conto di molti utilizzi legittimi dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento *del* mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **di un** mercato interno **veramente integrato** e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i

Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati **e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico**, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica

titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ***ai diritti sulle pubblicazioni***, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online ***che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti*** e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva

quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento ***e l'equità*** del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), ***nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione.***

²⁶ COM(2015) 626 final.

Emendamento

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva ***2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{27 bis}***, la direttiva

2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

²⁷ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

^{27 bis} ***Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).***

²⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

²⁹ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

³⁰ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

³¹ Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

³² Direttiva 2014/26/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le eccezioni e **la limitazione** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Emendamento

(6) Le eccezioni e **le limitazioni** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. ***Tali casi riguardano, in particolare, l'accesso all'istruzione, alla conoscenza e al patrimonio culturale e, in quanto tali, sono di interesse pubblico.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **ai ricercatori di elaborare** un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di

Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o **qualsiasi altro tipo di** dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **il trattamento** di un gran numero di informazioni **conservate in formato digitale** ai fini dell'acquisizione di

nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, **gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca**, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati **può avvenire anche** in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, **nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.**

nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, **i singoli cittadini e i soggetti pubblici e privati che beneficiano di un accesso legale ai contenuti** sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. **Non sarebbe richiesta alcuna autorizzazione se l'estrazione di testo e di dati avvenisse** in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore. **Il diritto di lettura equivale infatti al diritto di estrazione.**

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie **nel** settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora **i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti**, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere

Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie **di estrazione di testo e di dati la cui pertinenza va ben oltre il** settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora **l'accesso ai contenuti sia stato ottenuto legalmente**, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso

L'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne **sia penalizzata**, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

aperto, le condizioni delle licenze possono escludere *l'estrazione* di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca **e le linee d'azione previste dall'Agenda scientifica aperta europea ne siano penalizzate**, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati **per tutti i potenziali utenti. È necessario che il diritto dell'Unione riconosca che all'estrazione di testo e di dati si ricorre sempre più spesso al di là delle organizzazioni di ricerca formale e per finalità diverse da quelle della ricerca scientifica, finalità che comunque contribuiscono all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e all'interesse pubblico.**

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. **La nuova eccezione** dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. **Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati**

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. **Un'ulteriore eccezione obbligatoria dovrebbe consentire agli organismi di ricerca l'accesso alle informazioni in un formato che consenta di sottoporle all'estrazione di testo e di dati. Gli organismi di ricerca dovrebbero anch'essi beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato, purché gli utili realizzati siano reinvestiti nella ricerca. Le nuove eccezioni dovrebbero lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui**

pubblico-privato.

all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti ***che svolgono attività di ricerca, tra cui istituzioni del settore pubblico e di tutela del patrimonio culturale***, il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza *e l'integrità* del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale *vengano compromesse*. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza *e l'integrità* del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Emendamento

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale *venga compromessa*. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario, *proporzionato ed efficace* per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione *o impedire la riproducibilità dei risultati di ricerca*.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il processo di estrazione di testo e di dati comporta il download di opere protette o di altro materiale su grande scala. Per tale ragione, la conservazione e la copia dei contenuti dovrebbero essere limitate a quanto necessario alla verifica dei risultati. Le eventuali copie memorizzate dovrebbero essere eliminate dopo un ragionevole periodo di tempo onde evitare altri usi non contemplati dall'eccezione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. ***L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro.*** Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire ***che gli istituti di istruzione godano di*** piena certezza giuridica ***nel momento in cui utilizzano*** opere o altro materiale in attività didattiche ***digitali***, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti

Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire piena certezza giuridica ***all'atto di utilizzare*** opere o altro materiale in ***tutte le*** attività didattiche, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza, ***l'apprendimento elettronico*** e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di

e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti *e attività* di istruzione, **compresi quelli relativi all'istruzione** primaria, secondaria, professionale e superiore, **come pure alle organizzazioni coinvolte nelle attività didattiche, anche nel contesto della formazione formale o informale riconosciuta da uno Stato membro**, nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. **In linea con le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione "ET 2020", al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione occorre riconoscere e sviluppare il contributo dell'istruzione informale e non formale, accanto a quello dell'istruzione formale.** La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi **digitali** di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento **e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di**

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire **tutti** gli utilizzi di opere e altro materiale, **digitali o meno**, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. **Per "finalità illustrative ad uso didattico" si intende di norma l'utilizzo di un'opera per fornire esempi, nonché per spiegare o supportare un corso.** L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di

istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo *tramite strumenti digitali* in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo *offline, come ad esempio l'utilizzo in aula o in organizzazioni, quali biblioteche e altri istituti di tutela del patrimonio culturale coinvolti in attività didattiche*, che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza *per altri usi* sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi *digitali* e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a

Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza *collettiva estesa* sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di *almeno brevi passaggi o estratti di* opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto *dei vincoli fissati nell'elenco chiuso di eccezioni volontarie a livello dell'Unione*, delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi *offline e online e in particolare* alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace

livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione.

Qualunque altro meccanismo di compensazione dovrebbe essere limitato ai casi in cui vi sia un rischio di pregiudizio indebito a danno dei legittimi interessi dei titolari dei diritti. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter richiedere un risarcimento per gli utilizzi effettuati in base a tale eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso ***e con un prezzo abbordabile, coprendo tutti gli utilizzi concessi in base all'eccezione,*** e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e,

Emendamento

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e,

di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione *delle loro raccolte* per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale *che vi è contenuto*, ma creano nel contempo nuove sfide. Per *poterle* affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione *che renda possibili tali atti conservativi*.

di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione *del patrimonio culturale* per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale *contenuto nelle collezioni degli istituti in questione*, ma creano nel contempo nuove sfide. *Una di queste è rappresentata dalle operazioni sistematiche di raccolta e conservazione di opere che non sono originariamente pubblicate nella tradizionale modalità analogica bensì nascono in formato digitale (cosiddette opere originariamente prodotte in formato digitale)*. *Laddove gli editori negli Stati membri sono di norma obbligati a fornire una copia di riferimento per ogni opera pubblicata a determinati istituti di tutela del patrimonio culturale a fini di archiviazione, simili obblighi non sussistono per le opere originariamente prodotte in formato digitale. In assenza di disposizioni in materia di fornitura di copie di riferimento da parte degli autori o degli editori di opere prodotte originariamente in formato digitale, gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero essere autorizzati a procedere di propria iniziativa alla riproduzione di siffatte opere digitali ogniqualvolta queste siano liberamente disponibili su Internet, al fine di aggiungerle alle loro raccolte permanenti. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale realizzano altresì riproduzioni interne per scopi diversi, ad esempio a fini assicurativi, di acquisizione dei diritti e di prestiti. Per poter affrontare queste eventuali nuove sfide è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale ***o di un istituto di istruzione*** allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà, ***siano oggetto di un prestito a lungo termine*** o ***siano*** stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali ***hanno investito notevolmente nella digitalizzazione del loro contenuto e ciò nondimeno*** incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. ***Ciò è riconducibile in particolare al fatto che alcuni aggregatori di notizie e motori di ricerca si servono del contenuto di editori di giornali senza concludere accordi di licenza e senza garantire loro un'equa retribuzione. Le piattaforme digitali, quali ad esempio gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca, hanno sviluppato la propria attività grazie agli investimenti degli editori di giornali nella creazione di contenuti senza contribuirne allo***

sviluppo. Ciò pone gravemente a rischio l'occupazione e l'equa retribuzione dei giornalisti, come pure il futuro del pluralismo dei media. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi *su supporto cartaceo e* digitali.

Motivazione

Dal momento che gli editori investono sia nelle pubblicazioni su supporto cartaceo che in quelle su supporto digitale, i loro diritti dovrebbero riflettere questa realtà, come già avviene per altri creatori di contenuti nell'ambito della vigente direttiva 2001/29/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 33

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ***ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.***

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ***a sistemi di indicizzazione o riferimenti computazionali quali i collegamenti ipertestuali.***

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 34

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE ***relativamente agli utilizzi digitali.*** Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE, ***come pure dei diritti di noleggio e di prestito e del diritto di distribuzione di cui alla direttiva 2006/115/CE.*** Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero *poter* stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

Emendamento

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) *Negli ultimi anni il funzionamento*

Emendamento

(37) *L'evoluzione delle tecnologie*

del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

digitali ha fatto emergere nuovi modelli imprenditoriali e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Negli ultimi anni i servizi online che consentono agli utenti di caricare opere e renderle accessibili al pubblico si sono moltiplicati e sono diventati importanti fonti per l'accesso ai contenuti online, consentendo contenuti variegati e di facile accesso ma dando anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Oggi più che mai si consuma una quantità maggiore di contenuti creativi. Ciò è facilitato dalle piattaforme online e dai servizi di aggregazione, ovvero strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Nel contempo, per gli artisti e gli autori è difficile registrare comparabili aumenti delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni potrebbe essere la mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul commercio elettronico. Occorre valutare in che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispetto per tutte le parti interessate, compresi artisti e utenti ed è importante assicurare trasparenza e parità di condizioni. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti riguardo all'attuazione del quadro di responsabilità degli

intermediari al fine di consentire alle piattaforme online di adempiere ai propri doveri e alle norme in materia di responsabilità, nonché di promuovere la certezza giuridica e aumentare la fiducia degli utenti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico*, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino *nell'esenzione* di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *offrano agli utenti servizi di memorizzazione di contenuti e forniscano al pubblico l'accesso ai medesimi, e qualora tale attività costituisca un atto di comunicazione al pubblico e non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva*, essi *dovrebbero essere* obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti *per quanto concerne le opere protette da diritto d'autore o altro materiale*, a meno che non rientrino *nelle esenzioni* di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Emendamento

soppresso

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 3

Testo della Commissione

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che ***memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ***ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.***

Emendamento

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che ***sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico*** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. ***Tali misure dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, come stabilito all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Ai fini dell'attuazione di tali misure, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale. I titolari

dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali sostengono di detenere il diritto d'autore. I titolari dei diritti dovrebbero continuare a essere responsabili per i reclami avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che identificano come proprie nell'attuazione di qualsiasi accordo stipulato con il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da

soppresso

un accordo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo **tendenzialmente** in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni **accurate** per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere **regolarmente** informazioni adeguate con le controparti contrattuali **dirette** o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. ***L'obbligo di informazione e di trasparenza dovrebbe applicarsi a qualsiasi forma di sfruttamento delle opere, anche transfrontaliera.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle

Emendamento

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle

specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in **quanto questi vi sono già soggetti** in virtù della direttiva 2014/26/UE.

specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi, **e della rilevanza del contributo da parte degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) rispetto al complesso dell'opera o esecuzione**. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici **nonché delle istruzioni e delle procedure standard di segnalazione**. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva **nella misura in cui vigono obblighi di trasparenza pienamente equivalenti** in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) **Alcuni** contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) **poche** possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli

Emendamento

(42) **La maggioranza dei** contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) **pochissime** possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi **di successo imprevisto** in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai

generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

proventi **netti diretti e indiretti** e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. ***Nel valutare la sproporzione, è opportuno tenere conto delle circostanze di ciascun caso, incluse la natura e la rilevanza del contributo dell'autore o dell'esecutore all'opera o all'esecuzione complessiva.*** Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere **una** procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

Emendamento

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale ***o si trovano nell'impossibilità di farlo.*** Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere ***un'efficiente*** procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. ***Dovrebbe altresì essere possibile concordare la risoluzione delle dispute in accordi collettivi.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, **2000/31/CE**, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "istituto d'istruzione": una scuola, un istituto universitario, un'università o altra organizzazione il cui obiettivo principale sia fornire servizi di istruzione:

(a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili in tali servizi, o

(b) con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **quali** modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **o computazionale** dei testi e dei dati **e di altro materiale** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **compresi, ma non solo**, modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

Emendamento

(3) "istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo **o una galleria, un istituto d'istruzione**, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro, **o un'emittente pubblica**;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "contenuto generato dagli utenti": un'immagine, una serie di immagini animate, sonore o non, un fonogramma, un testo, un software o dati o una loro combinazione, caricati in un servizio online dai suoi utenti;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "**pubblicazione di carattere giornalistico**": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico,

Emendamento

soppresso

avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***(4 bis) "opera fuori commercio":
un'opera o altro materiale non disponibile
al pubblico attraverso gli abituali canali
commerciali. Le opere fuori commercio
comprendono sia opere che sono state
precedentemente in commercio sia opere
che non lo sono mai state.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, ***all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE*** e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ***e istituti di tutela del patrimonio culturale*** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno ***acquisito o*** legalmente ***ottenuto*** accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento

2. Qualsiasi disposizione contrattuale **o misura tecnica di protezione** in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

Emendamento

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure **mirate, proporzionate, ragionevoli e non discriminatorie** atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure **sono ragionevoli ed efficienti**, non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo **né ostacolano inutilmente l'estrazione di testi e di dati**.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Gli** Stati membri **incoraggiano** i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. **La Commissione, in cooperazione con gli** Stati membri, **incoraggia** i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche **digitali** e **transfrontaliere**

Emendamento

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche e **di istruzione**

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, **di istruzione o di ricerca scientifica**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica

Emendamento

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o **di un altro ambiente, ad**

sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

esempio un istituto di tutela del patrimonio culturale, coinvolto in attività didattiche, o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto *o ai membri iscritti presso l'istituto di tutela del patrimonio culturale coinvolti nell'istruzione non formale e informale;*

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato ***adeguate*** licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato ***accordi di concessione di licenze collettive estese equivalenti, economicamente accessibili,*** che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità, ***accessibilità*** e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione ***e gli istituti di tutela del***

patrimonio culturale.

Non prima di ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e in consultazione con tutte le parti interessate, la Commissione riferisce in merito alla disponibilità di tali licenze, nell'ottica, se del caso, di proporre eventuali miglioramenti.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

Emendamento

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione ***o da cui ha origine l'attività di istruzione.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per ***il pregiudizio subito dai*** titolari dei diritti ***a causa dell'utilizzo*** delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per ***eventuali azioni irragionevoli che siano in contrasto con i legittimi interessi dei*** titolari dei diritti ***in relazione all'utilizzo*** delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o altro materiale che potrebbero scegliere.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ***al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale*** conservazione.

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale ***o agli istituti di istruzione*** di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ***nella misura necessaria per tale riproduzione, allo scopo di adempiere, individualmente o in collaborazione con altri, alla propria finalità di interesse pubblico concernente la*** conservazione, ***la ricerca, la cultura, l'istruzione e la didattica.***

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri riconoscono che una volta che un'opera diventa di pubblico dominio, ossia quando il diritto d'autore e i diritti connessi di un'opera sono scaduti o non sono mai esistiti, le riproduzioni fedeli complete o parziali di tale opera, indipendentemente dalla modalità di riproduzione e compresa la digitalizzazione, sono anch'esse non soggette a diritto d'autore o diritti connessi.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Libertà di panorama

Gli Stati membri prevedono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE nonché all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, permettendo la riproduzione e l'utilizzo delle opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

Emendamento 55

**Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Eccezione relativa ai contenuti generati dagli utenti

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 13 della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale delle citazioni o degli estratti di opere e altro materiale figuranti nei contenuti generati dagli utenti per finalità quali la critica, la rassegna, l'intrattenimento, l'illustrazione, la caricatura, la parodia o il pastiche, a condizione che le citazioni o gli estratti:

(a) si riferiscano a opere o altro materiale già messi legalmente a disposizione del pubblico,

(b) siano accompagnati dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; nonché

(c) siano utilizzati conformemente ai buoni usi e in modo da non andare oltre lo scopo specifico per cui sono utilizzati.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 56

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Emendamento

L'accesso al contenuto consentito da un'eccezione o da una limitazione non concede al beneficiario dell'eccezione o della limitazione il diritto di utilizzare tale contenuto nel quadro previsto da un'altra eccezione o limitazione.

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, quarto e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alle limitazioni di cui al presente titolo.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

Emendamento

1. *Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di distribuire, comunicare al pubblico o mettere a disposizione opere o altro materiale fuori commercio che siano presenti permanentemente nella raccolta dell'istituto per scopi non commerciali. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente paragrafo entro il 22 dicembre 2020. Nell'applicazione dell'eccezione o della limitazione gli Stati membri tengono debitamente conto dei sistemi retributivi per compensare eventuali azioni irragionevoli in contrasto con i legittimi interessi dei titolari dei diritti e garantiscono che tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento, opporsi all'uso di qualsiasi loro opera o altro materiale ritenuto fuori commercio nonché escludere l'utilizzo delle loro opere o altro materiale. Gli atti altrimenti consentiti in virtù del paragrafo 1 non*

sono consentiti se esistono soluzioni valide basate sulle licenze collettive estese che autorizzano gli atti in questione e se l'istituto di tutela del patrimonio culturale responsabile per tali atti è a conoscenza di ciò o avrebbe dovuto esserlo. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in **tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.**

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale **possono essere concessi in**

Emendamento

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale **non è accessibile attraverso i canali tradizionali in una forma adeguata all'opera presente permanentemente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale. Le opere fuori commercio comprendono sia opere che sono state precedentemente in commercio sia opere che non lo sono mai state.**

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale **sono fuori commercio non**

licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e *ragionevole* e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

vadano al di là di quanto necessario, *ragionevole e proporzionato* e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *la* licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;

Emendamento

(b) *qualsiasi* licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),

Emendamento

(c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c),

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *le* opere o *i* fonogrammi *sono stati pubblicati* per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, *sono stati*

Emendamento

(a) *la maggioranza delle* opere o *dei* fonogrammi *è stata pubblicata* per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di

trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

pubblicazione, *è stata creata o trasmessa* per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo *ragionevoli* sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

Emendamento

(c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo sforzi *comprovati*, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).*

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le opere o altro materiale *oggetto di una licenza concessa* a norma dell'articolo 7 possono essere utilizzati

Emendamento

1. Le opere o altro materiale *utilizzati* a norma dell'articolo 7 possono essere utilizzati *dagli istituti* di tutela del

dall'istituto di tutela del patrimonio culturale *conformemente alle condizioni previste dalla licenza* in tutti gli Stati membri.

patrimonio culturale in tutti gli Stati membri.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri **diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **utilizzati** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in **tutti gli** Stati membri.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di **concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1**, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di **cui all'articolo 7, ivi inclusa la risoluzione delle situazioni in cui le attività degli istituti di tutela del**

titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

patrimonio culturale conformi all'articoli 7 e 8 non siano ragionevolmente consentite, nonché garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Titolo IV – capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzi specifici di contenuti protetti ***da parte di servizi*** online

Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti online

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale ***caricati dagli utenti***

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***I*** prestatori di servizi della società dell'informazione ***che memorizzano e danno*** pubblico accesso a ***grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i***

Emendamento

1. ***Qualora i*** prestatori di servizi della società dell'informazione ***offrano agli utenti servizi di memorizzazione dei contenuti e diano*** pubblico accesso ***ai contenuti e qualora tale attività non***

titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

rientri nelle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi adottano provvedimenti adeguati e proporzionati miranti a garantire il funzionamento degli accordi di licenza conclusi con i titolari dei diritti. Tali accordi sono attuati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e non impongono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Allo scopo di garantire il funzionamento degli accordi di licenza come previsto al paragrafo 1, i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali dispongono del diritto d'autore. I prestatori di servizi della società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure impiegate e dell'accuratezza del loro funzionamento e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo *e ricorso* da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'applicazione delle misure* di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano, *in collaborazione con i titolari dei diritti*, meccanismi di reclamo da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'attuazione degli accordi di licenza* di cui al paragrafo 1.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri garantiscono che gli utenti abbiano accesso a un giudice o altra autorità competente al fine di far valere il loro diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione o limitazione e di contestare eventuali misure restrittive convenute a norma del paragrafo 3.*

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo* conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione *di cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli utenti* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi *per l'attuazione del paragrafo 1. Le misure adottate sono adeguate e proporzionate e tengono* conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro

tecnologici.

efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **periodicamente** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano **periodicamente, almeno una volta all'anno** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, **in un formato aperto e leggibile**, informazioni **esaustive, accurate**, tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento **e la promozione** delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, **compresi i concessionari e licenziatari intervenuti in un secondo tempo**, in particolare per quanto riguarda le modalità di **promozione**, sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un **livello adeguato** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un **elevato livello** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato **e che il livello di sproporzione sia debitamente giustificato. Gli Stati membri**

garantiscono che le dichiarazioni e le procedure standard di comunicazione a livello dei singoli settori siano sviluppate attraverso il dialogo con i portatori di interessi.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) *o i rappresentati da essi nominati* abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata *ed equa* alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti, *ovvero ai suoi aventi causa*, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici *non previsti* originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Il diritto d'autore nel mercato unico digitale	
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 6.10.2016	
Commissioni associate - annuncio in aula	19.1.2017	
Relatore per parere Nomina	Catherine Stihler 11.10.2016	
Esame in commissione	13.3.2017	24.4.2017
Approvazione	8.6.2017	
Esito della votazione finale	+: 19	–: 7
	0: 6	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lucy Anderson, Pascal Arimont, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kaja Kallas, Julia Reda, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Peter Jahr, Markus Pieper	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

19	+
PPE	Pascal Arimont, Georges Bach, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Ivan Štefanec
S&D	Lucy Anderson, Nicola Danti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

7	-
ALDE	Dita Charanzová, Kaja Kallas
ECR	Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt
ENF	Mylène Troszczynski
Verts/ALE	Julia Reda, Igor Šoltés

6	0
ALDE	Morten Løkkegaard
EFDD	Robert Jarosław Iwaszkiewicz
PPE	Sabine Verheyen
S&D	Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Christel Schaldemose

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

1.8.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Relatore per parere: Zdzisław Krasnodębski

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **ai ricercatori di elaborare** un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e

Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono **l'elaborazione** di un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione, **la crescita sostenibile e l'occupazione**. Nell'Unione, tuttavia, gli

gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca **e leader nell'economia dei dati** ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente

all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il diritto dell'Unione dovrebbe prendere in considerazione il fatto che l'estrazione di testo e di dati ha l'enorme potenziale di poter essere utilizzata in ambienti di ricerca sia formali che informali e dovrebbe riconoscere il potenziale dell'estrazione di testo e di dati nello stimolare significativamente l'innovazione, la crescita e l'occupazione.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.***

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati, ***compresi i dati grezzi.*** La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***La maggior parte delle estrazioni di testo e di dati effettuate sulla rete internet aperta non comporta copie permanenti e si differenzia pertanto sostanzialmente dall'estrazione di testo e di dati su***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

Emendamento

(11) In tutta l'Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l'offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell'ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. ***Gli organismi di ricerca dovrebbero comprendere le università, tra cui gli incubatori di start-up ad esse collegati, e gli istituti di ricerca.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Emendamento

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione. ***Tali misure non dovrebbero impedire o escludere la possibilità di sviluppare strumenti di estrazione di testi e di dati diversi da quelli offerti dal titolare del diritto, a condizione che la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati sia protetta.***

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, ***tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.***

Emendamento

(13) Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché ***non vi sarebbe alcun pregiudizio ingiustificato agli interessi dei titolari dei diritti. L'utilizzo contemplato dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati non contrasterebbe inoltre con lo sfruttamento normale delle opere in un modo che richiederebbe un risarcimento separato.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, *fra l'altro*, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico *o di ricerca scientifica*. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. *Oltre alla diversità di applicazione negli Stati membri*, l'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in *tutte le* attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore, ***come pure ai programmi di istruzione certificati riconosciuti dagli Stati membri nonché agli istituti di tutela del patrimonio culturale e agli organismi di ricerca***, nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi ***digitali*** di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti ***di istruzione***, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire ***tutti*** gli utilizzi di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti ***che offrono attività didattiche***, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe

strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

Emendamento

(18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale, ***un organismo di ricerca o un istituto di istruzione*** e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione

Emendamento

(19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione

da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione **da parte di tali istituti** nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, **degli organismi di ricerca e degli istituti di istruzione** ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. **Gli Stati membri dovrebbero facilitare la condivisione transnazionale delle migliori prassi, delle nuove tecnologie e delle tecniche di conservazione.**

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia **esclusivamente** a fini di **conservazione**.

Emendamento

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale, **gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione**, a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. **Tali organismi dovrebbero anche essere autorizzati a effettuare riproduzioni organizzative interne per finalità diverse, comprese quelle assicurative, di acquisizione dei diritti e per i prestiti.** Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia a fini di **riproduzione. Le attività di riproduzione possono essere effettuate in collaborazione con altri istituti situati negli Stati membri.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in *suo possesso, ad esempio* a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento

(21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale, **di un organismo di ricerca e di un istituto di istruzione** allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà, **siano oggetto di un prestito a lungo termine** o stabilmente in **possesso di tale ente, anche** a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati **o non adeguatamente rappresentati** dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 25

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli *istituti culturali*, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 33

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, *non* dovrebbero rientrare nella tutela garantita

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, dovrebbero rientrare *anch'esse* nella tutela garantita

alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) I diritti per gli editori di pubblicazioni giornalistiche dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti degli individui alla riproduzione, comunicazione o fornitura di collegamento o estratti di una pubblicazione di carattere giornalistico al pubblico per un uso privato o senza scopo di lucro e non commerciale.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE **relativamente agli utilizzi digitali**. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva. **La tutela concessa alle pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro della presente direttiva dovrebbe essere applicata anche laddove i contenuti siano**

generati automaticamente, ad esempio dagli aggregatori di notizie.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che una quota equa della remunerazione generata dall'utilizzo del diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sia assegnata ai giornalisti, agli autori e agli altri titolari dei diritti.***

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo essenziale nella reindustrializzazione dell'Europa in quanto motori di crescita e si trovano in una posizione strategica per favorire ricadute positive in altri settori

industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'UE, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE). La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresenta l'elemento centrale dei proventi delle ICC.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo. ***Sebbene il consumo di contenuti creativi non sia mai stato tanto elevato, tramite servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e tramite servizi di aggregazione di contenuti, i settori creativi non hanno assistito a un incremento comparabile delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni indicate è il trasferimento di valore verificatosi a causa della mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul diritto d'autore e il commercio elettronico. Si è creato un***

mercato non equo che minaccia lo sviluppo del mercato unico digitale e dei suoi attori principali: le industrie culturali e creative.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) Le piattaforme digitali sono strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business. Pertanto, occorre valutare in che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispettando maggiormente i titolari dei diritti. È quindi essenziale garantire trasparenza e parità di condizioni. La protezione dei titolari dei diritti, all'interno del quadro per il diritto d'autore e la proprietà intellettuale, è necessaria per assicurare il riconoscimento dei valori e promuovere l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico **e un atto di riproduzione**, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza

meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Emendamento

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine. ***Un prestatore di servizi della società dell'informazione ha l'obbligo di acquisire licenze per i contenuti protetti dal diritto d'autore, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la responsabilità editoriale di tali contenuti. Le licenze che i prestatori di servizi della società dell'informazione acquistano dai titolari dei diritti dovrebbero essere considerate comprensive di tutti i contenuti generati dai loro utenti, compresi gli utenti che agiscono per scopi non commerciali. In questo modo si offrirà certezza giuridica ai singoli utenti di tali servizi, chiarendo allo stesso tempo la responsabilità delle piattaforme.***

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 3

Testo della Commissione

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un **grande** numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, **ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci**. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un numero **significativo** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una **grande** quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per **il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti**. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le **tecnologie** utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una quantità **significativa** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per **un'attuazione efficace delle misure**. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le **misure** utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di **misure**

servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di **tecnologia utilizzata**, sul modo in cui **essa è stata applicata** e sulla **sua** percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali **tecnologie** dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

adottate, sul modo in cui **esse sono state applicate** e sulla percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali **misure** dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo. **Si dovrebbero comunque approntare idonee misure di salvaguardia onde garantire che le misure applicate non violino i diritti fondamentali degli utenti, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali, di cui alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2001/58/CE e al regolamento (UE) 2016/679, e la loro libertà di ricevere o impartire informazioni, in particolare la possibilità di beneficiare di un'eccezione o limitazione al diritto d'autore.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo **tendenzialmente** in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali **e i successivi cessionari** o

contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

licenziatari, così come con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. ***L'obbligo di informazione e di trasparenza dovrebbe applicarsi a qualsiasi forma di sfruttamento delle opere, anche transfrontaliero.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

Emendamento

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici ***nonché delle dichiarazioni e delle procedure standard di comunicazione.*** Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi. Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE, ***a condizione che gli Stati membri abbiano recepito la direttiva 2014/26/UE e adottato tutte le misure necessarie per garantire che la gestione di tutti gli organismi di gestione collettiva avvenga in modo efficace ed equo. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse superiore***

dei titolari dei diritti, assicurando la corretta e regolare distribuzione degli importi dovuti e la pubblicazione di una relazione annuale sulla trasparenza, in conformità della direttiva 2014/26/UE.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento

Emendamento

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. ***In futuro, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".***

³⁵ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁶ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) *Occorre sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online dovrebbe essere promossa l'opzione "predefinita" di non condivisione relativamente ai dati personali.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. "organismo di ricerca":
un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:

1. "organismo di ricerca":
un'università, **compresi gli incubatori di start-up ad essa collegati**, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) "start-up": ai fini della presente direttiva qualsiasi impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di EUR e che è stata istituita non oltre tre anni prima di poter beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "accesso legittimo": l'accesso ai contenuti acquisito in modo legittimo.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati

Estrazione di testo e di dati

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale **cui** essi hanno legalmente **accesso** per scopi di ricerca scientifica.

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca, **organizzazioni senza scopo di lucro e start-up** ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale **che** essi hanno legalmente **acquisito** per scopi di ricerca scientifica.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al

paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo **e non impediscono o limitano indebitamente la capacità dei beneficiari di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 1 e di sviluppare strumenti di estrazione di testo e di dati diversi da quelli offerti dai titolari dei diritti.**

4 bis. I beneficiari delle eccezioni di cui al paragrafo 1 che effettuano estrazioni di testo e di dati applicano misure che garantiscono che i dati recuperati tramite il processo di estrazione di testo e di dati siano conservati in modo sicuro e non siano memorizzati per un periodo superiore a quello necessario per i fini di ricerca. L'eccezione di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli atti di estrazione di dati e testi effettuati in relazione a semplici fatti o dati che non sono protetti dal diritto d'autore o gli atti di estrazione di dati e testi che non richiedono alcun atto di riproduzione o estrazione. L'autorizzazione dei titolari dei diritti o degli autori di banche dati non è richiesta per gli atti di riproduzione temporanea rientranti nelle eccezioni previste dal diritto dell'Unione e per gli atti di estrazione che sono necessari ai fini dell'accesso e del normale utilizzo del contenuto di una banca dati da parte dell'utente legittimo.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico **o di ricerca scientifica**, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) avvenga **nei locali** di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli **alunni o studenti** e al personale docente **di tale istituto**;

Emendamento

(a) avvenga **in uno spazio didattico** di un istituto di istruzione o **nell'ambito di un programma di istruzione certificato riconosciuto da uno Stato membro, nonché in un istituto di tutela del patrimonio culturale o un organismo di ricerca**, o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli **studenti registrati** e al personale docente;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri che si avvalgono della

Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono della

disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze, ***tramite una banca dati facilmente accessibile***, che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

Emendamento

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico ***o di ricerca scientifica***, tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo, è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione, ***il programma di istruzione certificato, l'istituto di tutela del patrimonio culturale o l'organismo di ricerca.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ***al solo fine*** della conservazione di detta

Emendamento

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale, ***agli organismi di ricerca e agli istituti di istruzione*** di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su

opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

qualsiasi supporto, *ai fini* della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione, *così come di riproduzioni organizzative interne legate all'adempimento delle proprie finalità di pubblico interesse.*

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

Emendamento

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti. *Qualora l'organismo di gestione collettiva non esista o non rappresenti adeguatamente i diritti dei titolari dei diritti, gli Stati membri prevedono eccezioni per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli organismi di ricerca e gli istituti di istruzione, sia formale che non formale, al fine di distribuire, comunicare al pubblico o rendere disponibili opere fuori commercio per scopi non commerciali. Gli Stati membri garantiscono un'idonea remunerazione per l'eventuale pregiudizio indebito ai legittimi interessi dei titolari dei diritti e provvedono affinché tutti i titolari dei diritti possano, in qualunque momento, opporsi all'uso delle loro opere.*

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ***ivi inclusa la risoluzione delle situazioni in cui le attività degli istituti di tutela del patrimonio culturale conformi agli articoli 7 e 8 non siano ragionevolmente consentite, nonché*** garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico ***in caso di utilizzo digitale***

Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico

Motivazione

Le edizioni stampate meritano la stessa protezione concessa a quelle digitali. Per questo motivo è essenziale provvedere a che i diritti siano concessi sia per l'utilizzo digitale che per quello non digitale ed eliminare qualsiasi formulazione che escluda gli utilizzi non digitali.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo **digitale** delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Motivazione

Le edizioni stampate meritano la stessa protezione concessa a quelle digitali. Per questo motivo è essenziale provvedere a che i diritti siano concessi sia per l'utilizzo digitale che per quello non digitale ed eliminare qualsiasi formulazione che escluda gli utilizzi non digitali.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai collegamenti ipertestuali, i quali non costituiscono comunicazione al pubblico.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che una quota equa dei proventi generati dagli utilizzi dei diritti degli editori di giornali sia assegnata ai giornalisti.

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1**

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza **costituisca** una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale **editore sia un titolare dei diritti in virtù e nella misura di tale** trasferimento o licenza. **Di conseguenza, tale trasferimento o licenza costituisce** una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione, **delle licenze collettive a norma di legge** o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a **grandi** quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a quantità **rilevanti** di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi** quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori

Emendamento

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a quantità **rilevanti** di opere o altro materiale **protetti dal diritto d'autore**, caricati dagli utenti, **e per i quali tali memorizzazione e fornitura di accesso costituiscono una parte essenziale delle loro attività**, adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure **adeguate e proporzionate** miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere

siano messi a disposizione sui loro servizi. ***Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate.*** I prestatori di servizi forniscono ***ai titolari dei diritti*** informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. ***Su richiesta dei titolari dei diritti***, i prestatori di servizi forniscono ***loro*** informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di ***detto paragrafo. Tali meccanismi garantiscono in particolare che, laddove la rimozione del contenuto di cui al paragrafo 1 non sia giustificata, il contenuto in questione sia ripristinato online entro tempi ragionevoli.***

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Gli*** Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ***ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il***

Emendamento

3. ***La Commissione e gli*** Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi ***per le misure di cui al paragrafo 1***, tenendo

riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi** quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico avviato dal caricamento da parte dei loro utenti di dette opere e materiali, concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti per i diritti di comunicazione al pubblico e di riproduzione, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.**

2. **L'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE non si applica alle attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione che mettono a disposizione del pubblico opere e altro materiale protetti dal diritto d'autore e svolgono un ruolo attivo, per esempio ottimizzando la presentazione delle opere o di altro materiale caricati oppure promuovendoli.**

3. **Si ritiene che gli accordi di licenza di cui al paragrafo 1 disciplinino gli atti realizzati dagli utenti dei succitati prestatori di servizi della società dell'informazione purché gli utenti non agiscano su base professionale.**

4. **I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a quantità rilevanti di opere o altro materiale protetti**

dal diritto d'autore caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente e

tempestivamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

5. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 4 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 4.

6. I prestatori di servizi della società dell'informazione che adottano misure in base a quanto disposto dal paragrafo 4 garantiscono che le medesime misure osservino pienamente l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE e la Carta europea dei diritti fondamentali.

7. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni **accurate**, tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento **e la promozione** delle loro opere, **anche scientifiche**, ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, **compresi i concessionari e licenziatari intervenuti in un secondo tempo**, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, **promozione**, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello **adeguato** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

Emendamento

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello **elevato** di trasparenza in ogni settore **come pure un diritto di controllo ad autori e artisti (interpreti o esecutori)**. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere, **a essere applicabile** e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Gli Stati membri garantiscono che le dichiarazioni e le procedure standard di comunicazione a livello dei singoli settori siano sviluppate attraverso il dialogo con i portatori di interessi.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Diritto irrinunciabile a una remunerazione equa per autori e artisti (interpreti o esecutori)

- 1.** *Gli Stati membri garantiscono che qualora gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) trasferiscano o assegnino il loro diritto di messa a disposizione al pubblico, essi conservino il diritto di ottenere una remunerazione equa derivante dallo sfruttamento del loro lavoro.*
- 2.** *Tale diritto di un autore o artista (interprete o esecutore) a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione della sua opera è inalienabile e non è possibile rinunciarvi.*
- 3.** *L'amministrazione di tale diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione di un'opera di autori o artisti (interpreti o esecutori) è affidata ai loro organismi di gestione collettiva, a meno che altri accordi collettivi, compresi gli accordi per la gestione collettiva su base volontaria, garantiscano tale remunerazione agli autori, agli autori audiovisivi e agli artisti (interpreti o esecutori) per il loro diritto di messa a disposizione.*
- 4.** *Gli organismi di gestione collettiva*

riscuotono la remunerazione equa dai servizi della società dell'informazione che rendono le opere disponibili al pubblico.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore *adeguata* alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) *o i rappresentanti da essi nominati* abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore *equa* alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Meccanismo di reversibilità dei diritti

- 1. Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), legati da un rapporto contrattuale con obblighi di pagamenti continui, possano risolvere il contratto con cui hanno trasferito o concesso in licenza i loro diritti in caso di mancanza totale di sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni, di inadempienza persistente nel corrispondere la remunerazione concordata o di completa mancanza di comunicazioni e di trasparenza.*
- 2. Il diritto di risolvere il contratto sul trasferimento o sulla concessione in*

licenza dei diritti può essere esercitato se, entro un anno dalla notifica da parte dell'artista (interprete o esecutore) o dell'autore in merito alla sua intenzione di risolvere il contratto, la parte contraente non rispetta il suo obbligo contrattuale relativo al pagamento della remunerazione concordata. Per quanto concerne il mancato sfruttamento di un'opera e la completa mancanza di comunicazioni e di trasparenza, il diritto di risolvere il contratto sul trasferimento o sulla concessione in licenza dei diritti può essere esercitato se, entro cinque anni dalla notifica da parte dell'artista (interprete o esecutore) o dell'autore in merito alla sua intenzione di risolvere il contratto, la parte contraente non rispetta i suoi obblighi contrattuali.

3. *Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.*

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. ***Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possano sottoporre una controversia in modo anonimo tramite una persona o un'organizzazione autorizzata.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 6.10.2016
Relatore per parere Nomina	Zdzisław Krasnodębski 1.12.2016
Esame in commissione	22.3.2017
Approvazione	11.7.2017
Esito della votazione finale	+: 39 -: 18 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieke Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Werner Langen, Florent Marcellesi, Marisa Matias, Maria Spyraki
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Czesław Hoc, Jan Huitema, Julia Reda, Yana Toom, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julie Ward

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

39	+
ENF	Angelo Ciocca, Barbara Kappel
PPE	Pascal Arimont, Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera
S&D	Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

18	-
ALDE	Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Yana Toom, Lieve Wierinck
EFDD	Roger Helmer, Dario Tamburrano
ENF	Nicolas Bay
GUE/NGL	Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis
Verts/ALE	Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Julia Reda, Claude Turmes

6	0
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

4.9.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Relatore per parere: Marc Joulaud

BREVE MOTIVAZIONE

Oggetto e ambito di applicazione

La proposta della Commissione mira ad ammodernare e adattare la normativa europea sul diritto d'autore all'ambiente digitale, promuovendo lo sviluppo di un mercato unico digitale. Gli sviluppi tecnologici degli ultimi vent'anni hanno trasformato radicalmente sia la portata dei servizi online sia il comportamento in rete dei consumatori, rendendo necessario l'aggiornamento di almeno una parte delle norme esistenti che risalgono al 2001.

I principi fondamentali del diritto d'autore, come la necessità di un alto livello di protezione e di una remunerazione equa per i creatori e gli artisti (esecutori o interpreti) restano tuttora molto pertinenti e devono essere preservati, in quanto hanno permesso all'Unione europea di mantenere una ricca diversità culturale che, ad oggi, si conferma come uno dei suoi vantaggi più preziosi rispetto al resto del mondo. Tuttavia, lo sviluppo dei servizi digitali che si avvalgono di opere protette dal diritto d'autore ha creato enormi difficoltà ai titolari dei diritti nel controllare la diffusione delle proprie opere e ottenere una remunerazione equa per le stesse.

Al contempo, per garantire gli utilizzi legittimi delle opere protette del diritto d'autore, la direttiva InfoSoc (2001/29/CE) ha stabilito un elenco di eccezioni e limitazioni volontarie, definendo i casi in cui non è necessario il consenso preliminare del titolare dei diritti per poterne utilizzare l'opera. Dette eccezioni sono definite in maniera ampia, tecnologicamente neutrale e sono opzionali per permettere agli Stati membri di adeguarle alle caratteristiche specifiche e alle politiche culturali nazionali. Per quanto opzionali, dette eccezioni sono state in buona parte attuate negli Stati membri e hanno dimostrato di essere efficaci, nonostante l'applicazione di alcune eccezioni nell'ambiente digitale abbia sollevato qualche incertezza.

Sulla base di quanto osservato, la Commissione ha deciso di preservare la normativa esistente,

che resta tuttora pertinente, ma di affrontare i problemi specifici posti dalla rivoluzione digitale, soprattutto laddove hanno un effetto transfrontaliero, prevedendo delle eccezioni obbligatorie pensate per completare quelle già incluse nella direttiva InfoSoc.

L'attuale proposta poggia dunque su tre pilastri, ciascuno dei quali affronta le problematiche individuate in un determinato ambito.

Il primo pilastro è volto a sostenere le attività di interesse pubblico quali la ricerca, l'istruzione e la conservazione del patrimonio culturale, in cui è necessario utilizzare quotidianamente opere protette dal diritto d'autore. Sono stabilite delle eccezioni obbligatorie per fornire certezza giuridica ai beneficiari circa gli utilizzi digitali delle opere.

Il secondo pilastro è pensato per aiutare il settore della produzione di contenuti a risolvere le sue grandi difficoltà nel negoziare la concessione di licenze e, possibilmente, ottenere una remunerazione che sia il risultato di una trattativa equa per l'utilizzo delle opere da parte dei servizi online che le diffondono su vasta scala. A tal fine, la Commissione fornisce importanti chiarimenti sul regime di responsabilità dei servizi della società dell'informazione, come definito nella direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), laddove tali servizi memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti. In questi casi, i servizi della società dell'informazione dovrebbero concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti e stabilire misure adeguate e proporzionate per proteggere le opere interessate, in collaborazione con i titolari dei diritti.

Il terzo e ultimo pilastro intende creare un equilibrio tra gli autori e le loro controparti contrattuali. Il trasferimento o la concessione in licenza dei diritti dagli autori e dagli artisti (interpreti o esecutori) alle loro controparti contrattuali è una prassi standard e generalmente accettata, che assicura il finanziamento della creazione. Ma non sempre gli autori e gli artisti ottengono l'accesso ai dati relativi alle modalità in cui le loro opere vengono poi utilizzate, promosse e generano introiti, e trovano quindi difficile determinare se la loro remunerazione sia coerente con l'effettivo successo dell'opera in oggetto. Nella proposta della Commissione sono pertanto proposti obblighi di trasparenza, la possibilità di adeguare la remunerazione e un meccanismo di risoluzione delle controversie.

La posizione generale del relatore

Il relatore sostiene la direzione e l'approccio orientato alla risoluzione dei problemi della proposta della Commissione e ritiene che, per quanto la maggioranza delle attuali norme sul diritto d'autore resti valida, ci sia bisogno di specifiche norme complementari per affrontare le specificità degli utilizzi digitali delle opere protette dal diritto d'autore.

Gli emendamenti sono volti a chiarire e precisare una serie di disposizioni della proposta della Commissione, nonché a rafforzarne alcune laddove possibile e ragionevole. Al contempo, il relatore desidera prendere atto degli sviluppi nel comportamento dei consumatori e fornire garanzie riguardanti alcuni dei nuovi utilizzi e delle nuove pratiche che sono emersi con la rivoluzione digitale.

A tal fine, il relatore ha presentato emendamenti relativi a quattro obiettivi principali:

1. Fornire certezza giuridica sulle nuove eccezioni e limitazioni

Il relatore sostiene le nuove eccezioni e limitazioni obbligatorie previste nella presente direttiva a sostegno delle attività di interesse pubblico quali l'istruzione, la ricerca o la conservazione del patrimonio culturale. Infatti, i benefici potenziali per la società nel suo complesso e lo sviluppo di pratiche transfrontaliere giustifica una tale armonizzazione e il campo di applicazione è sufficientemente preciso da proteggere in maniera appropriata i titolari dei diritti da pregiudizi sproporzionati.

Tuttavia, il relatore è dell'opinione che l'attuale proposta non fornisca una piena chiarezza giuridica sugli oneri delle parti coinvolte in ciascuna eccezione, il che ne pregiudicherebbe l'efficacia e ne ostacolerebbe un'attuazione armonizzata. Il relatore ha pertanto specificato gli obblighi delle parti in causa coinvolte nelle eccezioni per ridurre il rischio di pregiudizio per i titolari dei diritti (articolo 3), per dare certezza circa il ricorso alle licenze o all'eccezione (articolo 4) e per assicurare pratiche comuni (articolo 5).

2. Chiarire le responsabilità delle piattaforme e assicurare una giusta cooperazione con i titolari dei diritti

Il relatore sostiene pienamente gli obiettivi e l'impostazione della proposta nel chiarire la posizione di alcune categorie di servizi della società dell'informazione in maniera coerente con la direttiva sul commercio elettronico e in modo tale da integrarla.

Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta non definisca con sufficiente precisione la portata dei servizi che rientrano nei requisiti di cui all'articolo 13 della presente direttiva, creando così incertezza giuridica. Analogamente, secondo il relatore non sono abbastanza chiare la portata, la natura e la base dei reciproci obblighi tra i titolari dei diritti e detti servizi.

Il parere chiarisce quindi gli obblighi dei servizi della società dell'informazione conformemente all'articolo 13 della direttiva. Invece che concentrarsi soltanto sulle caratteristiche tecniche del servizio (come la nozione di memorizzazione), nel parere gli obblighi del servizio dipendono dal fatto che esso effettui o meno un atto di comunicazione al pubblico.

Quindi, i servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando un atto di comunicazione al pubblico, sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti che lo richiedano. In assenza di accordi o qualora i servizi siano ammissibili all'esenzione di responsabilità di cui alla direttiva sul commercio elettronico, essi sono tuttavia tenuti a prendere misure per prevenire l'illegittima inclusione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Tale approccio dovrebbe fornire la certezza giuridica necessaria ai fini dell'efficacia delle disposizioni della presente direttiva.

Per assicurare una migliore ed equa cooperazione tra le piattaforme del caso e i titolari dei diritti, il relatore ha proposto un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie per risolvere le eventuali difficoltà che possano sorgere, con l'assistenza di un organismo imparziale designato dagli Stati membri.

3. Creare un nuovo pilastro per proteggere le pratiche lecite dei consumatori

Il relatore è dell'opinione che la proposta non riconosca la posizione che i consumatori, in quanto utenti del servizio, si trovano ad occupare nell'ambiente digitale. Essi non svolgono più un mero ruolo passivo, ma sono diventati attori che contribuiscono attivamente con un ruolo sia di fonte sia di destinazione dei contenuti nell'ecosistema digitale. Infatti, i servizi della società dell'informazione fondano l'intero progetto, il modello imprenditoriale e l'ottimizzazione dei loro servizi intorno al doppio ruolo svolto dagli utenti. Dal punto di vista giuridico, il relatore è anche dell'opinione che le pratiche digitali degli utenti non godano di certezza giuridica nel quadro delle vigenti norme sul diritto d'autore, in particolare per le eccezioni e le limitazioni, e richiedano quindi un approccio specifico.

Nel parere quindi l'attuale eccezione prevista per le citazioni è integrata da una nuova eccezione che disciplina l'utilizzo digitale, non commerciale e proporzionato, da parte dei singoli utenti, di citazioni ed estratti di opere o altro materiale protetto dal diritto d'autore. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 13, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione per i contenuti caricati dagli utenti qualora il contenuto sia utilizzato con finalità di critica, rassegna, illustrazione, caricatura, parodia o pastiche.

Infine, il relatore ha rafforzato il meccanismo di reclamo e ricorso dell'articolo 13 per dare un livello minimo di certezza giuridica agli utenti riguardo alle procedure.

4. Permettere agli autori e agli artisti di esercitare efficacemente i loro diritti

Il relatore plaude agli sforzi profusi nella proposta per rafforzare i diritti degli autori e degli artisti. Per evitare effetti dissuasivi che potrebbero scoraggiare gli autori e gli artisti dal far valere i loro diritti, il relatore ha previsto la possibilità di avviare le controversie tra gli autori, gli artisti e le loro controparti contrattuali sia su base individuale che collettiva.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, *mentre* continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico

Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, *ed è fondamentale che la normativa pertinente sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare gli sviluppi tecnologici.*

dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

Continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore"²⁶, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. ***In questo ambiente digitale in continua evoluzione è opportuno che la Commissione analizzi tutte le possibili misure per impedire l'uso illegale a fini commerciali dei contenuti visivi e audiovisivi protetti dal diritto d'autore attraverso tecniche di embedding o di framing.*** Inoltre, la presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

²⁶ COM(2015) 626 final.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Sebbene il consumo di contenuti creativi non sia mai stato tanto elevato, tramite servizi come le piattaforme di contenuti caricati dagli utenti e tramite servizi di aggregazione di contenuti, i settori creativi non hanno assistito a un incremento comparabile delle entrate. Ciò ha generato il cosiddetto "divario di valore" nel quale i servizi di piattaforma trattengono il valore delle opere culturali e creative a scapito dei creatori. Il trasferimento di valore ha creato un mercato inefficiente e iniquo e costituisce una minaccia per la prosperità a lungo termine dei settori creativi e culturali dell'Unione e per il successo del mercato unico digitale. Pertanto le esenzioni di responsabilità si dovrebbero applicare solo ai prestatori di servizi online effettivamente passivi e neutrali, non ai servizi che svolgono un ruolo attivo nella distribuzione, nella promozione e nello sfruttamento economico dei contenuti, a scapito dei creatori.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del

(5) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del

mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento, ***all'apprendimento a distanza e misto*** e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate ***di conseguenza. Il termine "ricerca scientifica" utilizzato nella presente direttiva è da intendersi riferito sia alle scienze naturali che alle scienze umane.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le

Emendamento

(9) Il diritto dell'Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all'utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano ***ottenuto*** legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l'estrazione di testo e di dati. Poiché le

attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se *coinvolti in* partenariati pubblico-privato.

attività di ricerca sono sempre più svolte con l'ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell'Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell'incertezza giuridica relativamente all'estrazione di testo e di dati.

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. ***Per impedire l'ingiustificata diffusione dei contenuti necessari per l'estrazione di testo e di dati, gli organismi di ricerca dovrebbero essere autorizzati a memorizzare e conservare in modo sicuro le riproduzioni di opere o altro materiale ottenute in virtù della nuova eccezione, per il tempo necessario a eseguire la ricerca. Le riproduzioni di opere o altro materiale realizzate ai fini dell'estrazione di testo e di dati dovrebbero essere eliminate una volta effettuate tutte le operazioni necessarie alla ricerca.*** Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se ***concludono partenariati pubblico-privato, a condizione che le operazioni di estrazione di testo e di dati siano direttamente correlate al fine della ricerca***

condotta nel partenariato pertinente. Nell'ambito dei partenariati pubblico-privato, è necessario che le opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore e utilizzati in virtù dell'eccezione siano stati legittimamente acquisiti dal partner del settore privato preventivamente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale **vengano** compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Emendamento

(12) In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure, **come ad esempio la conferma di identificazione**, se vi è il rischio che la sicurezza e l'integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale **possano essere** compromesse. Siffatte misure **dovrebbero essere proporzionate**, non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l'efficace applicazione dell'eccezione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell'eccezione, il pregiudizio dovrebbe**

Emendamento

soppresso

essere minimo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento

(14) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l'uso di una banca dati e l'estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L'ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e, pertanto, a distanza. L'attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza ***che possono svolgersi al di fuori dei contesti tradizionali e formali di apprendimento e coinvolgono una gamma più ampia di fornitori.*** Di conseguenza, l'introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione ***e i soggetti certificati dallo Stato membro per lo svolgimento di un'attività didattica*** godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento

(15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione ***riconosciuti dallo Stato membro in cui hanno sede e che operano nell'ambito dell'istruzione*** primaria, secondaria, professionale e superiore, ***come pure a ogni soggetto certificato dallo Stato membro in cui ha sede per lo svolgimento di specifiche attività didattiche***, nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione ***o di un soggetto certificato*** non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate

Emendamento

(16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, ***fatta eccezione per gli spartiti musicali***, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare limiti adeguati per quanto riguarda la quantità utilizzabile di***

sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in *aula* che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

determinate categorie di opere o altro materiale protetti, purché tali limiti rispecchino un giusto equilibrio tra le necessità e gli interessi legittimi degli utenti e dei titolari dei diritti. L'utilizzo di opere o altro materiale ***o di loro estratti*** nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione ***o soggetti certificati***, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali ***nel contesto in cui si svolgono le attività di insegnamento e apprendimento, anche laddove esse avvengano al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione o del soggetto certificato che le realizza***, che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico ***o soggetto certificato***, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è

Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è

essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti *interessati* ne conoscano l'esistenza.

essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione, ***per il quale le licenze sono facilmente accessibili***. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti ***di istruzione e i soggetti certificati per lo svolgimento di un'attività didattica*** ne conoscano l'esistenza. ***Per assicurare la disponibilità e l'accessibilità di tali licenze per i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero sviluppare o avvalersi di strumenti idonei, come un portale o una banca dati unici***.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Per garantire la certezza giuridica, nel caso in cui uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate, è necessario specificare le condizioni in base alle quali gli istituti di istruzione o i soggetti certificati per lo svolgimento di attività didattiche possono utilizzare opere o altro materiale protetti in forza dell'eccezione e, di converso, quando sono tenuti ad agire in forza di un regime di licenza. Pertanto, quando un istituto di istruzione o un soggetto certificato non riesce a reperire una licenza che copra l'uso di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore attraverso lo strumento tecnico creato dallo Stato membro per assicurare la visibilità dei regimi di concessione di licenze che coprono l'uso ai fini di attività didattiche, tale istituto o soggetto certificato dovrebbe essere autorizzato a utilizzare tali opere o altro materiale entro l'ambito di applicazione dell'eccezione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 20

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento

(20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari **ovvero ai fini della digitalizzazione**. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie **in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto** con lo strumento, il mezzo o la tecnologia

della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

Tale eccezione dovrebbe comprendere sia gli istituti di tutela del patrimonio culturale che detengono le opere o altro materiale sia i terzi che abbiano ricevuto da tali istituti di tutela del patrimonio culturale l'incarico di effettuare una riproduzione delle opere o altro materiale entro la portata dell'eccezione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) A seguito degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del comportamento dei consumatori, sono emersi nuovi servizi della società dell'informazione che consentono agli utenti di caricare contenuti in varie forme. Nell'ambito di tali contenuti caricati dagli utenti talvolta figurano brevi estratti o citazioni di opere o altro materiale protetti, che possono essere alterati, combinati o trasformati. Tale utilizzo di estratti o citazioni di opere o altro materiale protetti nel contesto dei contenuti caricati dagli utenti, con finalità di illustrazione, caricatura, parodia, pastiche, critica o rassegna, è ormai ampiamente diffuso in rete e, purché tale utilizzo sia proporzionato e non arrechi un significativo pregiudizio economico ai titolari dei diritti interessati, può anche servire a pubblicizzare l'opera usata nel contesto del contenuto in questione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 21 ter (nuovo)

(21 ter) *Sebbene vi siano alcune sovrapposizioni con le eccezioni o limitazioni esistenti, i contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti in cui figurano brevi estratti o citazioni di opere o altro materiale protetti non sono adeguatamente coperti dall'attuale elenco di eccezioni o limitazioni e, peraltro, la questione della modalità di utilizzo di tali contenuti non può essere affrontata soltanto per mezzo di accordi contrattuali. Tali circostanze danno luogo a un'incertezza giuridica sia per gli utenti sia per i titolari dei diritti, il che è causa di frustrazione e abusi. È pertanto necessario integrare le eccezioni attualmente previste dalla direttiva 2001/29/CE, in particolare quelle relative alla citazione e alla parodia, aggiungendo una nuova eccezione specifica che autorizzi gli usi di breve durata, proporzionati e non commerciali di estratti o citazioni di opere o altro materiale protetti nel contesto dei contenuti caricati dagli utenti.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 21 quater (nuovo)

(21 quater) *Quando i contenuti caricati da una persona fisica comportano il breve utilizzo, proporzionato, non commerciale e a fini legittimi, di un breve estratto o una breve citazione di un'opera o altro materiale, tale utilizzo dovrebbe essere coperto dall'eccezione prevista nella presente direttiva. Tale eccezione dovrebbe essere applicata solo in determinati casi particolari che non siano in contrasto con i normali utilizzi dell'opera o altro materiale in questione e che non arrechino ingiustificato*

pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. La valutazione di tale pregiudizio dovrebbe basarsi, se del caso, sul grado di originalità dei contenuti in questione, sulla lunghezza o sull'ampiezza della citazione o dell'estratto utilizzato, sull'eventuale subordinazione dell'estratto o citazione rispetto ai contenuti in questione, sul carattere professionale di tali contenuti o sul grado di danno economico arrecato. Detta eccezione dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti morali degli autori dell'opera o altro materiale in questione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 21 quinques (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quinques) I servizi della società dell'informazione non dovrebbero avere la possibilità di invocare a proprio vantaggio l'eccezione prevista nella presente direttiva per l'utilizzo di brevi estratti o citazioni di opere o altro materiale protetti nel contesto dei contenuti caricati dagli utenti, allo scopo di limitare la propria responsabilità o la portata dei propri obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i titolari dei diritti a norma dell'articolo 13 della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso

preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in

preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile, **se non impossibile**, a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale **o non siano mai stati in commercio**. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Emendamento

(23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva **pertinente**, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento

(24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace, **che dovrebbe essere**

particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

promosso dagli Stati membri e che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti per le opere fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari dei diritti godano di una protezione adeguata a norma di detti meccanismi, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la certezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra i portatori di interessi. Laddove necessario, dovrebbero anche facilitare il dialogo per favorire l'istituzione di organismi di gestione collettiva nei settori in cui non esistano ancora, coprendo i diritti di ogni categoria di opere.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 30

(30) Per agevolare la concessione di licenze **alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive**, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo **negoziale** che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **Questo** dovrebbe riunirsi con le parti e **contribuire ai** negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di **negoziazione**, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la **ripartizione dei** costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum **negoziale**.

(30) Per agevolare la concessione di licenze **relativamente ai diritti su opere audiovisive, i pertinenti diritti del produttore sono consolidati tramite disposizioni di legge o norme contrattuali. Nell'intento di promuovere la diversità culturale e la disponibilità di opere sulle piattaforme di video su richiesta**, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo **di facilitazione, gestito da un organismo nazionale esistente o di nuova costituzione**, che permetta alle parti **interessate**, disposte a concludere un accordo **per la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente a opere audiovisive**, di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **Qualora la trattativa coinvolga parti provenienti da diversi Stati membri, esse dovrebbero concordare preventivamente quale sarà lo Stato membro competente nel caso in cui sia necessario ricorrere al meccanismo di facilitazione. L'organo in questione** dovrebbe riunirsi con le parti e **agevolare i** negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di **facilitazione**, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati e la **suddivisione di tutti i** costi **derivanti**, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum **di facilitazione. Onde incoraggiare lo sfruttamento continuo delle opere audiovisive sulle piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le organizzazioni che rappresentano gli autori, i produttori, le piattaforme di video su richiesta e altri portatori di interessi.**

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità ***ed equamente retribuito*** e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. ***I servizi online, quali gli aggregatori di notizie e i motori di ricerca, hanno sviluppato sempre più le proprie attività realizzando profitti tramite i contenuti degli editori di giornali. Tali profitti non sono equamente condivisi con i giornalisti e gli editori.*** In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per ***gli utilizzi digitali delle*** pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti

Emendamento

(32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per ***le*** pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello

connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico *nel quadro di utilizzi digitali*.

d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, *che* non costituiscono comunicazione al pubblico.

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni *professionali* di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento *e la cui credibilità agli occhi del pubblico risieda, in una certa misura, nel loro marchio specifico*. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, *nei casi in cui* non costituiscono comunicazione al pubblico *a norma della direttiva 2001/29/CE*.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di

messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE *relativamente agli utilizzi digitali*. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva. ***I diritti concessi conformemente alla presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti degli autori e non dovrebbero applicarsi agli usi legittimi delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei singoli utenti che agiscono a titolo privato e non commerciale. La protezione accordata alle pubblicazioni di carattere giornalistico a norma della presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contenuti generati automaticamente tramite un collegamento ipertestuale a una pubblicazione di carattere giornalistico, fatto salvo il legittimo utilizzo delle citazioni.***

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti,

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. ***Gli Stati membri dovrebbero***

dall'altro.

poter prevedere che una quota equa della remunerazione proveniente dagli utilizzi dei diritti degli editori di giornali sia assegnata ai giornalisti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche - operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero **poter** stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, **mentre** l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

Emendamento

(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche - operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso. L'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati **le principali fonti** per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla **possibilità** dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento **o l'accordo** dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati **fonti primarie** per l'accesso ai contenuti online. **In questo modo, tali servizi si pongono in concorrenza sleale con i servizi i cui contenuti sono concessi in licenza direttamente dai titolari dei diritti, in quanto realizzano profitti da contenuti che non hanno creato e non sempre li condividono equamente con i creatori interessati. Di conseguenza, i servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento o l'accordo dei titolari dei diritti riducono il valore complessivo dei contenuti creativi online. Pur consentendo di accedere facilmente a svariati contenuti,** ciò incide sulla **capacità** dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo, **dal momento che alcuni servizi di contenuti caricati dagli utenti non concludono accordi di licenza in virtù del fatto che sono coperti dall'esenzione sull'"approdo sicuro" prevista dalla direttiva 2000/31/CE.**

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Considerando 38**

Testo della Commissione

(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore

Emendamento

(38) Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione memorizzino **e/o** diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore

caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi **sono** obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare **se il** prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o **promuovendoli**, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un **grande numero** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo **sia** un atto di comunicazione al pubblico **sia un atto di riproduzione**, essi **dovrebbero essere** obbligati a concludere accordi di licenza **giusti ed equilibrati** con i titolari dei diritti **che lo richiedano, per garantire la tutela dell'interesse legittimo di questi ultimi nonché la loro equa remunerazione**, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Per quanto concerne l'articolo 14 **della direttiva 2000/31/CE e l'ammissibilità all'esenzione di responsabilità ivi prevista**, è necessario verificare **l'entità del ruolo svolto dal** prestatore di servizi **della società dell'informazione. Quando il prestatore** svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati, **promuovendoli o sfruttandoli commercialmente**, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine, **non si dovrebbe più ritenere che il prestatore si limiti a ospitare tali contenuti e, pertanto, tale prestatore dovrebbe essere considerato inammissibile all'esenzione di responsabilità.**

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza **o, in assenza di un tale accordo, impedire che attraverso i loro servizi siano messi a disposizione senza autorizzazione opere o altro materiale individuati dai titolari dei diritti**, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e/o danno pubblico accesso ad un **numero significativo** di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate, **in collaborazione con i titolari dei diritti**, per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci, **nonché agevolare una**

segnalazione efficace e trasparente ai titolari dei diritti. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. ***Il presente obbligo non dovrebbe applicarsi ai mercati online.***

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

Emendamento 31

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una **grande** quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per **il** funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, **mentre** i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una **significativa** quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per **garantire l'efficace** funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, **ad esempio i fascicoli di riferimento e i metadati. Dovrebbero fornire i dati in modo tempestivo e in un formato appropriato, e tali dati dovrebbero essere completi e precisi.** I prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di

titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo. *Nel valutare la proporzionalità e l'efficacia delle misure attuate, si dovrebbe tener conto delle costrizioni e limitazioni tecnologiche. Dette tecnologie non dovrebbero richiedere l'identificazione dei singoli utenti che caricano i contenuti e non dovrebbero comportare il trattamento dei dati relativi ai singoli utenti, conformemente alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE. Dovrebbero limitarsi a impedire che siano messe a disposizione senza autorizzazione opere specificamente identificate e debitamente notificate sulla base delle informazioni fornite dai titolari dei diritti, e non portare pertanto a un obbligo generale di controllo.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Poiché le misure e le tecnologie attuate dai prestatori di servizi della società dell'informazione in applicazione della presente direttiva potrebbero avere un effetto negativo o sproporzionato sui legittimi contenuti caricati o visualizzati dagli utenti, soprattutto laddove i contenuti siano coperti da un'eccezione o limitazione, i prestatori di servizi della società dell'informazione dovrebbero essere tenuti a offrire un meccanismo di reclamo a vantaggio degli utenti i cui contenuti siano stati interessati da tali misure. Un tale meccanismo dovrebbe permettere agli

utenti di accertare perché i contenuti interessati sono stati sottoposti alle misure nonché fornire informazioni di base sulle pertinenti eccezioni e limitazioni applicabili. Dovrebbe prevedere norme minime per i reclami, onde garantire che i titolari dei diritti ricevano informazioni sufficienti per valutare i reclami e rispondere. I titolari dei diritti dovrebbero trattare tutti i reclami ricevuti entro tempi ragionevoli e adottare azioni correttive laddove le misure risultino ingiustificate. I contenuti caricati dagli utenti memorizzati o forniti da un servizio della società dell'informazione possono generare proventi, anche quando tali contenuti sono interessati dalle misure attuate da un prestatore di servizi della società dell'informazione. In attesa che una controversia sui contenuti caricati dagli utenti sia trattata e risolta, tali proventi non dovrebbero essere attribuiti o distribuiti né all'utente né al titolare dei diritti del caso, fino alla risoluzione della controversia attraverso il meccanismo di reclamo e ricorso.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quinquies) Alla luce dei requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda i contratti e la cooperazione tra prestatori di servizi della società dell'informazione e titolari di diritti e al fine di evitare procedimenti giudiziari superflui, lunghi e costosi, è necessario prevedere una procedura intermedia che consenta alle parti di cercare una soluzione amichevole alle eventuali controversie relative alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero sostenere tale meccanismo designando un organo imparziale che abbia l'esperienza e le competenze

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione **contrattuale** più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, **ma** spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi **importante** ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione **negoziale** più debole nel concedere licenze o trasferire diritti **per contratto**, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento. **Tuttavia**, spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere **regolarmente** informazioni adeguate **e precise** con le controparti contrattuali **dirette** o con gli aventi causa è quindi **necessario** ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

procedano a consultazioni adeguate con tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici e, di conseguenza, alla definizione di obblighi e procedure standard di segnalazione, in particolare mediante il trattamento automatizzato e l'uso di identificatori internazionali. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE ***o nel caso in cui gli accordi di contrattazione collettiva vigenti garantiscano un livello equivalente di trasparenza.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 42

Testo della Commissione

(42) ***Alcuni*** contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono ***di lunga durata***, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti ***risulti*** sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, ***anche alla***

Emendamento

(42) ***Molti*** contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono ***a lungo termine***, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui ***l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa dimostrare che*** la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti ***risulta*** sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli, ***quali sovvenzioni o quote di capitale,***

luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, **tenendo conto** della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, **di qualsiasi spesa effettivamente sostenuta nella produzione dell'opera o dell'esecuzione** nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. **Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere di non applicare il meccanismo di adeguamento quando il contributo degli autori o degli artisti (interpreti o esecutori) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.** Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) a una remunerazione equa, proporzionata e irrinunciabile per la messa a disposizione delle loro opere su servizi su richiesta e per i pertinenti atti di riproduzione che coinvolgono le loro opere nel contesto di tali servizi. Tale diritto all'equa remunerazione dovrebbe essere gestito conformemente alle pratiche e ai requisiti di legge a livello nazionale, fatti salvi i meccanismi esistenti, quali gli accordi volontari di gestione collettiva o le licenze collettive estese.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

Emendamento

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale ***in quanto avviare un'azione legale può comportare costi importanti e avere un effetto negativo sulla loro capacità di stipulare rapporti contrattuali in futuro.*** Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni ***da parte di autori, artisti (interpreti o esecutori) o rappresentanti da essi nominati e*** relative agli obblighi di trasparenza, ***all'irrinunciabile diritto alla remunerazione*** e al meccanismo di adeguamento contrattuale. ***Tale meccanismo dovrebbe accogliere i reclami su base sia individuale che collettiva, mossi direttamente dagli autori e dagli artisti (interpreti o esecutori) interessati o tramite un'organizzazione che agisca per loro conto. Esso dovrebbe inoltre essere economicamente accessibile.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Per sostenere l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e promuovere il dialogo a livello di Unione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti **e della necessità di un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale**. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

Motivazione

Emendamento volto a sottolineare che la protezione della proprietà intellettuale, e la sua funzione di flusso di entrate per i creatori, costituiscono un principio fondamentale di cui si deve tener conto nell'ambito di qualsiasi riforma del regime del diritto d'autore.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "istituto di tutela del patrimonio

Emendamento

(3) "istituto di tutela del patrimonio

culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

culturale": *un'entità il cui principale scopo è la tutela e la promozione del patrimonio culturale, nello specifico* una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, *una galleria*, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, *avente* lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Emendamento

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione *professionale, recante un unico titolo*, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico *prodotte da uno o più autori*, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento *laddove*:

(a) *si trovi* all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico;

(b) *abbia* lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti; e

(c) *sia* pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno **acquisito** legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

Emendamento

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure **proporzionate** atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo **e non impediscono agli organismi di ricerca di beneficiare dell'eccezione stabilita al paragrafo 1.**

Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a **collaborare per** definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3 **nonché i protocolli di estrazione di testo e dati. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione incoraggia lo scambio delle migliori prassi ed esperienze in tutta**

l'Unione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) sia ad opera di un istituto di istruzione riconosciuto dallo Stato membro in cui ha sede o di un soggetto certificato dallo Stato membro in cui ha sede per lo svolgimento di specifiche attività didattiche;

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) avvenga **nei locali di un istituto di istruzione** o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli **alunni o** studenti e al personale docente di tale istituto;

(a) avvenga **nel luogo in cui si svolgono le attività didattiche** o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli studenti **di tale istituto o soggetto certificato o** al personale docente di tale istituto **o soggetto certificato che sono direttamente coinvolti nelle attività didattiche in questione;**

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) sia limitato alla durata giustificata dalla finalità illustrativa.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono prevedere restrizioni proporzionate alla parte di un'opera che può essere utilizzata. Tali restrizioni tengono conto delle esigenze e degli interessi legittimi sia degli utenti che dei titolari dei diritti.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino ***almeno*** gli atti di cui al paragrafo 1, ***e tali licenze siano adeguate alle esigenze e alle specificità degli istituti di istruzione e dei soggetti certificati per lo svolgimento di attività didattiche.***

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire

un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

un'adeguata disponibilità, **accessibilità** e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione **e i soggetti certificati per lo svolgimento di attività didattiche.**

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, gli Stati membri si adoperano attivamente per garantire la disponibilità di licenze che autorizzino almeno gli atti di cui al paragrafo 1 o facilitano il dialogo tra i titolari dei diritti, gli istituti di istruzione e i soggetti certificati per lo svolgimento di attività didattiche al fine di stabilire licenze specifiche che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri assicurano che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 siano opportunamente pubblicizzate attraverso strumenti appropriati, quali ad esempio un portale o una banca dati unici accessibili agli istituti di istruzione e ai soggetti certificati per lo svolgimento di attività didattiche. Gli Stati membri assicurano che l'elenco delle licenze disponibili sia registrato e mantenuto aggiornato su tali strumenti.

Qualora uno Stato membro si sia avvalso della disposizione di cui al paragrafo 2 e lo strumento di cui al secondo comma non riporti alcuna licenza per l'utilizzo digitale di un'opera, un istituto di istruzione o soggetto certificato per lo svolgimento di attività didattiche presente nel territorio dello Stato membro può rientrare nel campo di applicazione dell'eccezione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.*

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione **o il soggetto certificato per lo svolgimento di attività didattiche.**

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri **possono prevedere** un equo compenso per **il pregiudizio subito dai** titolari dei diritti **a causa dell'**utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

4. **Fatto salvo il paragrafo 2,** gli Stati membri **prevedono** un equo compenso per **i** titolari dei diritti **per l'**utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie ***o procedere alla digitalizzazione*** di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale ***conservazione, senza modificare le opere originali in misura maggiore a quanto necessario alla loro*** conservazione.

Emendamento 59

**Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Se un istituto di tutela del patrimonio culturale incarica un terzo, anche in un altro Stato membro, di effettuare sotto la propria responsabilità un atto di riproduzione o digitalizzazione ai fini dell'applicazione del primo comma, l'eccezione di cui al primo comma si applica a tale atto di riproduzione o digitalizzazione, a condizione che tutte le copie dell'opera o altro materiale siano restituite all'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente o eliminate.

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al primo comma è inapplicabile.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Utilizzo di brevi estratti e citazioni di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore nel contesto dei contenuti caricati dagli utenti

1. Se una persona fisica fa un utilizzo digitale, non commerciale e proporzionato di brevi estratti o brevi citazioni di opere e altro materiale nel contesto della creazione di una nuova opera che ha caricato, per finalità di critica, rassegna, illustrazione, caricatura, parodia o pastiche, gli Stati membri possono disporre un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11 della presente direttiva, a condizione che gli estratti o le citazioni:

(a) si riferiscano a opere o altro materiale già messi legalmente a disposizione del pubblico;

(b) siano accompagnati da un'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile; e

(c) siano utilizzati conformemente alle buone pratiche e in modo da non andare oltre lo scopo specifico per cui sono utilizzati.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

3. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e/o danno pubblico accesso a opere o altro

materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, non possono invocare a proprio vantaggio l'eccezione prevista al paragrafo 1 del presente articolo al fine di limitare la propria responsabilità o la portata dei propri obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i titolari dei diritti in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

4. *La presente eccezione non pregiudica le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente direttiva.*

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, **traduzioni** e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.

Emendamento

Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi **negli Stati membri in cui sono stabiliti l'organismo di gestione collettiva competente e l'istituto di tutela del patrimonio culturale. Ai fini del presente articolo, le opere che non sono mai state in commercio o che non vi sono mai state destinate sono trattate come se fossero fuori commercio.**

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In consultazione con i titolari di diritti, gli

Emendamento

In consultazione con i titolari di diritti, gli

organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale ***sono fuori commercio e*** possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario, ***proporzionato*** e ragionevole, ***siano adeguati alla categoria specifica di opera o altro materiale in questione*** e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate ***ed efficaci*** per quanto riguarda:

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

anche ***in*** un lasso di tempo ragionevole prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

Emendamento

anche ***per*** un lasso di tempo ragionevole prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo ***settoriale*** tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di

qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, **a livello di singoli settori**, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire **all'occorrenza** alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, **in particolare per quanto riguarda la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e la classificazione delle opere.**

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove necessario, gli Stati membri facilitano il dialogo tra i titolari dei diritti al fine di istituire organismi di gestione collettiva responsabili dei diritti pertinenti alla loro categoria di opere.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione incoraggia lo scambio delle migliori prassi all'interno dell'Unione per quanto riguarda eventuali dialoghi istituiti a norma del presente articolo.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Meccanismo di negoziazione

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **provvedono a** che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione **e sostegno nella** conclusione **degli** accordi.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Emendamento

Sostegno alla disponibilità delle opere audiovisive

Emendamento

1. Gli Stati membri **facilitano la disponibilità delle opere audiovisive sulle piattaforme di video su richiesta assicurando** che le parti **in questione** che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano, **di comune accordo**, avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente, **designato dagli Stati membri ai fini del presente articolo**, in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza **imparziale** nella negoziazione **ai fini della** conclusione **di** accordi **reciprocamente accettabili**.

1 bis. Gli Stati membri **incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni che rappresentano gli autori, i produttori, le piattaforme di video su richiesta e altri portatori di interesse**.

Testo della Commissione

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico *in caso di utilizzo digitale*

Emendamento 72

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo *digitale* delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Emendamento 73

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento 74

**Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **20** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

Emendamento

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico

Emendamento

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Emendamento

1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.

Emendamento

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **otto** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri possono scegliere di garantire che una quota equa dei proventi generati dagli utilizzi dei diritti degli editori di giornali sia assegnata ai giornalisti.*

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri **possono prevedere** che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza **costituisca** una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Gli Stati membri **prevedono** che, nel caso in cui un autore abbia trasferito, **ceduto** o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale **editore vada considerato un titolare dei diritti in virtù e nella misura di tale** trasferimento, **cessione** o licenza. **Di conseguenza, tale trasferimento, cessione o licenza costituisce** una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito, **ceduto** o concesso mediante licenza.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a **grandi** quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e/o danno accesso a quantità **rilevanti** di opere e altro materiale caricati dagli utenti

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a **grandi quantità di** opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale **ovvero** volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e/o danno pubblico accesso a opere o altro materiale **protetti dal diritto di autore** caricati dagli utenti, **andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, concludono accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano. Ai sensi di tali accordi, detti prestatori di servizi** adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento **efficace e trasparente** degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale.

Nel caso in cui, in assenza di una richiesta da parte del titolare dei diritti, non siano conclusi accordi di licenza a norma del primo comma, o qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano quantità rilevanti di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore e/o danno pubblico accesso agli stessi rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, tali prestatori adottano misure volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti,

sono adeguate, proporzionate *e conformi alle norme del settore applicabili*. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate *e tempestive* sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale *dei titolari dei diritti*. ***I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione i dati pertinenti e necessari per consentire l'efficace funzionamento delle misure attivate dal prestatore in conformità del presente articolo.***

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi ***efficaci per la richiesta di licenze da parte dei titolari dei diritti e meccanismi*** di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, ***in particolare riguardo all'eventuale applicazione di un'eccezione o di una limitazione ai diritti relativi ai contenuti interessati. Una volta attivato tale meccanismo, qualsiasi remunerazione proveniente dai contenuti oggetto della controversia nel corso della procedura non viene distribuita ad alcuna delle parti fino a quando la controversia non sia stata risolta nell'ambito del meccanismo.***

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il meccanismo di reclamo e ricorso istituito ai sensi del primo comma assicura che gli utenti e i titolari di diritti abbiano accesso a informazioni sufficienti circa le eccezioni e le limitazioni pertinenti che possono applicarsi in relazione ai contenuti interessati dalle misure di cui al paragrafo 1.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I reclami presentati da un utente a norma del meccanismo di cui al primo comma sono evasi dal pertinente titolare dei diritti entro un termine ragionevole. Il titolare dei diritti motiva debitamente la sua decisione per quanto riguarda il reclamo.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione adottino le misure di cui al paragrafo 1, tali misure sono pienamente conformi alla direttiva 95/46/CE e alla direttiva 2002/58/CE. Le misure atte a impedire la messa a disposizione non autorizzata di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore sono limitate a opere specificatamente identificate e debitamente notificate e non prevedono il monitoraggio attivo di tutti i dati di ciascun utente del servizio.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità **e dell'accessibilità economica** delle tecnologie **nonché** della loro efficacia **rispetto alla gamma di tipi di contenuto e** alla luce degli sviluppi tecnologici. **In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione incoraggia lo scambio delle migliori prassi all'interno dell'Unione per quanto riguarda i risultati di un'eventuale cooperazione istituita a norma del paragrafo 1 del presente articolo.**

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano soluzioni promosse dall'industria per affrontare le problematiche specifiche dei settori e per attuare in modo efficace le misure esistenti atte a combattere la pirateria, fra le quali rientra la sensibilizzazione in merito ai mezzi legali per accedere alle opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Gli Stati membri provvedono affinché le controversie tra i titolari dei diritti e i prestatori di servizi della società dell'informazione vertenti sull'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possano essere sottoposte a un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie.*

Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle necessarie competenze per assistere le parti nella risoluzione della controversia nel quadro del meccanismo previsto dal primo comma.

Entro il ... [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell'organismo di cui al comma 2.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico per fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione

collettiva dei titolari dei diritti in questione.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **periodicamente** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, **almeno una volta all'anno** e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate, **accurate** e sufficienti sullo sfruttamento **e la promozione** delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza, **ceduto** o trasferito **direttamente** i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, **le attività promozionali intraprese**, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente paragrafo, eventuali aventi causa forniscono al beneficiario di una licenza o di un trasferimento di diritti le informazioni necessarie e pertinenti per consentire a detto beneficiario di adempiere agli obblighi di cui al primo comma.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un

Emendamento

L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un

livello *adeguato* di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

livello *elevato* di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato, *e che la natura sproporzionata dell'onere sia debitamente giustificata.*

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri facilitano l'elaborazione di procedure settoriali standard tramite il dialogo tra i portatori di interessi e promuovono il trattamento automatizzato che ricorre a identificatori internazionali delle opere.

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora gli accordi di contrattazione collettiva esistenti prevedano requisiti comparabili che portano a un livello di trasparenza equivalente a quello indicato al paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1 si considera osservato.

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Diritto irrinunciabile a una remunerazione equa per autori e artisti (interpreti o esecutori)

- 1. Gli Stati membri garantiscono che qualora gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) trasferiscano o cedano il diritto di mettere a disposizione del pubblico le loro opere o altro materiale perché siano utilizzati nei servizi della società dell'informazione che mettono a disposizione opere o altro materiale attraverso un catalogo ottenuto tramite licenza, tali autori e artisti (interpreti o esecutori) conservano il diritto di ottenere un'equa remunerazione in funzione di tale utilizzo.***
- 2. Gli Stati membri vietano la possibilità di rinunciare al diritto di un autore o artista (interprete o esecutore) di ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione della sua opera secondo quanto riportato al paragrafo 1. Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda un diritto gratuito non esclusivo a beneficio di tutti gli utenti per l'utilizzo della sua opera.***
- 3. L'amministrazione del diritto a ottenere una remunerazione equa per la messa a disposizione di un'opera di un autore o artista (interprete o esecutore) è affidata al rispettivo organismo di gestione collettiva. Tale organismo di gestione collettiva riscuote la remunerazione equa dai servizi della società dell'informazione che rendono le opere disponibili al pubblico.***
- 4. Qualora il diritto all'equa remunerazione sia già stato predisposto negli accordi relativi alle opere audiovisive o nei contratti collettivi, compresi gli accordi volontari di gestione collettiva, tra l'autore o artista (interprete***

o esecutore) e la sua controparte contrattuale, le disposizioni del presente articolo si considerano osservate.

Emendamento 93

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore **adeguata** alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), **o i rappresentanti da essi nominati**, abbiano il diritto di chiedere una remunerazione **equa** ulteriore alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se **è fornita una debita motivazione volta a dimostrare che** la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto alla natura complessiva dell'opera o esecuzione.

Emendamento 95

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al

Emendamento

Fatte salve altre vie di ricorso giudiziarie, gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di

meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

trasparenza ai sensi dell'articolo 14, al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 **e all'irrinunciabile diritto alla remunerazione di cui all'articolo 14 bis** possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di cui al paragrafo 1 può essere avviata da una qualsiasi delle parti della controversia o attraverso un'azione collettiva da parte di diversi autori o artisti (interpreti o esecutori) con la stessa controparte contrattuale e con pretese simili, oppure può essere avviata per loro conto da un organismo di gestione collettiva che li rappresenti. I costi direttamente legati alla procedura dovrebbero essere economicamente accessibili.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del progetto di parere, fino alla sua approvazione in commissione.

Metodologia: Il documento seguente intende elencare tutti i portatori di interessi che hanno fornito un contributo circa la direttiva oggetto del progetto di parere del relatore. L'elenco comprende i portatori di interessi che hanno espresso il proprio contributo nel corso di un incontro di persona o al telefono, sia in seguito a una richiesta di incontro che durante un'occasione di discussione (purché lo scambio sia stato sufficientemente lungo da essere equivalente a una riunione e abbia riguardato la sostanza della presente direttiva).

Nei casi in cui la riunione sia stata organizzata da una società di rappresentanza di interessi particolari, è indicato il cliente del caso.

L'elenco è stilato in ordine cronologico, dalla prima riunione a quella più recente.

L'elenco attuale comprende le riunioni che si sono tenute tra la data della designazione ufficiale del relatore (26 ottobre 2016) e la data di invio del progetto di parere alla segreteria della commissione CULT (3 febbraio 2017).

Entità e/o persona
PRS For Music
Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale
Association de la Presse d'information Politique et Générale
LERU
Science Europe
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
EDRi
BEUC
Google
Edima
SNEP
SCAM
SACD
Europeana
Authors' Group
IFJ

FERA
EWC
EPC
EBLIDA
IFLA
IFRRO
Communia
International Association of STM Publishers
SAA
ENPA
EMMA
CMS - Axel Springer
GESAC
CEPIC
Sacem
Audible Magic
IFPI
Avisa - Springer-Nature
IMPALA
FEP
SNE
Kreab - Soundcloud
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne
NotaBene (YouTuber)
Dave Sheik (YouTuber)
La Tronche en Biais (YouTuber)
DanyCaligula (YouTuber)
Cabinet DN - RELX Group
News Media Europe
France Télévisions
IFJ

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Diritto d'autore nel mercato unico digitale
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 6.10.2016
Relatore per parere Nomina	Marc Joulaud 7.11.2016
Esame in commissione	28.2.2017
Approvazione	11.7.2017
Esito della votazione finale	+: 20 –: 8 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wentz, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Lybacka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Mary Honeyball, Marc Joulaud, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Martina Michels
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Lefteris Christoforou, Maria Heubuch

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

20	+
ALDE	María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard
PPE	Lefteris Christoforou, Marc Joulaud, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová
S&D	Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Mary Honeyball, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka
Verts/ALE	Maria Heubuch, Helga Trüpel

8	-
ALDE	Yana Toom
ECR	Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, John Procter
EFDD	Isabella Adinolfi
GUE/NGL	Nikolaos Chountis, Martina Michels
S&D	Petra Kammerevert

1	0
ENF	Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

22.11.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Relatore per parere: Michał Boni

BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di parere della commissione LIBE si concentra sull'articolo 13 della direttiva e sui relativi considerando.

Poiché la commissione LIBE è competente per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e per la legislazione in materia di protezione dei dati personali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente progetto di parere rispecchia l'obiettivo di garantire che le soluzioni adottate in tale strumento giuridico rispettino la Carta.

Il progetto di parere fornisce chiarimenti su quali prestatori di servizi della società dell'informazione siano contemplati da tale articolo. I prestatori di servizi della società dell'informazione che effettuano un atto di comunicazione al pubblico e sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico concludono accordi di licenza con i titolari dei diritti. Quelli che forniscono un servizio di natura puramente tecnica, automatica e passiva non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizioni. L'articolo 13 sottolinea inoltre che anche i prestatori di servizi che rientrano nelle esenzioni di responsabilità di cui alla direttiva 2000/31/CE sono esclusi dal campo di applicazione.

Per attuare gli accordi di licenza, i prestatori di servizi adottano misure adeguate e proporzionate. Ai fini della neutralità tecnologica e tenendo conto delle capacità tecnologiche delle PMI e delle start-up, il progetto di parere fa riferimento a "misure adeguate e proporzionate", un termine più ampio che potrebbe includere tecnologie e/o misure di altro tipo. Tale approccio garantisce anche la neutralità tecnologica. Le misure applicate devono rispettare i diritti fondamentali e l'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Ai fini dell'attuazione degli accordi di licenza, il progetto di parere sottolinea la necessità di

cooperazione tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti. Alcuni dettagli di tale cooperazione sono stati illustrati nel progetto di parere. I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali dispongono di diritti d'autore. I prestatori di servizi della società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure applicate e dell'accuratezza del loro funzionamento.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi istituiscano, in cooperazione con i titolari dei diritti, un meccanismo di reclamo per gli utenti che sostengono di detenere un diritto o un'esenzione in relazione all'uso di opere protette. Gli Stati membri assicurano inoltre un meccanismo di ricorso per gli utenti.

Per far sì che l'opinione degli utenti sia presa in considerazione al momento di stabilire le migliori pratiche per l'attuazione degli accordi, i rappresentanti degli utenti sono autorizzati a partecipare al dialogo con tutte le parti interessate.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *memorizzino e diano* pubblico accesso *a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo* un atto di comunicazione al pubblico, essi *sono* obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino *nell'esenzione* di responsabilità di cui *all'articolo 14 della* direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Emendamento

Qualora i prestatori di servizi della società dell'informazione *offrano agli utenti servizi di memorizzazione di contenuti e forniscano al* pubblico *l'accesso ai medesimi, e qualora tale attività costituisca* un atto di comunicazione al pubblico *e non sia di natura puramente tecnica, automatica e passiva*, essi *dovrebbero essere* obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti *per quanto concerne le opere protette da diritto d'autore o altro materiale*, a meno che non rientrino *nelle esenzioni* di responsabilità di cui *alla* direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Emendamento

soppresso

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per poter rientrare nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi della società dell'informazione sono obbligati, nel momento in cui ricevono una notifica o vengono a conoscenza del fatto che un'opera soggetta a diritto d'autore e diritti connessi è utilizzata in modo non autorizzato, a intervenire rapidamente per rimuovere i contenuti in questione o concludere un accordo di licenza con i pertinenti titolari dei diritti in base a termini equi e ragionevoli. Per prevenire utilizzi impropri o abusi delle notifiche e delle limitazioni, prevenire l'applicazione di eccezioni al diritto d'autore e tutelare la libertà di informazione e di espressione, gli utenti dei servizi della società dell'informazione

dovrebbero avere accesso a meccanismi efficaci e celeri di ricorso e di reclamo.

Motivazione

L'aggiunta intende introdurre una definizione chiara e positiva di quali misure i prestatori di servizi della società dell'informazione sono tenuti ad adottare quando ricevono una notifica di violazioni del diritto d'autore.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 3

Testo della Commissione

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che **memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, **ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i** prestatori di servizi della società dell'informazione **rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui** all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che **sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle al pubblico** dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. **Tali misure dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non dovrebbero imporre ai** prestatori di servizi della società dell'informazione **un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, come stabilito** all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 38 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini dell'attuazione di tali misure, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti è essenziale. I titolari dei diritti

dovrebbero fornire ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali sostengono di detenere il diritto d'autore. I titolari dei diritti dovrebbero continuare a essere responsabili per i reclami avanzati da terzi sull'utilizzo di opere che identificano come proprie nell'attuazione di qualsiasi accordo stipulato con il prestatore di servizi della società dell'informazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da

soppresso

un accordo.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Titolo IV – Capo 2 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzi specifici di contenuti protetti **da parte di servizi** online

Emendamento

Utilizzi specifici di contenuti protetti online

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a **grandi quantità di** opere e altro materiale **caricati dagli utenti**

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a opere e altro materiale

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione **che memorizzano e danno** pubblico accesso **a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti** adottano, **in collaborazione con i titolari dei diritti**, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi **con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi.** Tali **misure, quali l'uso di tecnologie**

Emendamento

1. **Qualora** i prestatori di servizi della società dell'informazione **offrano agli utenti servizi di memorizzazione dei contenuti e diano** pubblico accesso **ai contenuti e qualora tale attività non rientri nelle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi** adottano misure **adeguate e proporzionate** miranti a garantire il funzionamento degli accordi **di licenza** conclusi **con i** titolari dei diritti. Tali **accordi sono attuati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e non impongono ai** prestatori di servizi **della società dell'informazione un**

efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Allo scopo di garantire il funzionamento degli accordi di licenza come previsto al paragrafo 1, i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o degli altri materiali rispetto ai quali dispongono del diritto d'autore. I prestatori di servizi della società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure impiegate e dell'accuratezza del loro funzionamento e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo *e ricorso* da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'applicazione delle misure* di cui al

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano, *in collaborazione con i titolari dei diritti*, meccanismi di reclamo da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'attuazione degli accordi di licenza* di

paragrafo 1.

cui al paragrafo 1.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri garantiscono che gli utenti abbiano accesso a un giudice o altra autorità competente al fine di far valere il loro diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione o limitazione e di contestare eventuali misure restrittive convenute a norma del paragrafo 3.*

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ***ad esempio l'uso di tecnologie*** adeguate e proporzionate ***per il riconoscimento dei contenuti, tenendo*** conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione ***di cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli utenti*** e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi ***per l'attuazione del paragrafo 1. Le misure adottate sono*** adeguate e proporzionate ***e tengono*** conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Il collegamento ipertestuale a contenuti già messi legalmente a*

disposizione del pubblico non equivale a una comunicazione al pubblico della fonte di tali contenuti se il collegamento ipertestuale contiene solo informazioni necessarie per reperire o richiedere i contenuti della fonte.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Diritto d'autore nel mercato unico digitale	
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016	
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 16.3.2017	
Relatore per parere Nomina	Michał Boni 30.3.2017	
Esame in commissione	29.5.2017	20.11.2017
Approvazione	20.11.2017	
Esito della votazione finale	+: 36 -: 5 0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Barbara Matera, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Pál Csáky, Maria Grapini, Anna Hedh, Jeroen Lenaers, Maite Pagazaurtundúa Ruiz	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	André Elissen, Eugen Freund, Elisabetta Gardini, Susanne Melior, Virginie Rozière	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ALDE	Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
ECR	Monica Macovei, Helga Stevens
GUE/NGL	Malin Björk, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
PPE	Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský
S&D	Monika Beňová, Eugen Freund, Ana Gomes, Maria Grapini, Anna Hedh, Cécile Kshetu Kyenge, Dietmar Köster, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5	-
ENF	André Elissen, Auke Zijlstra
NI	Udo Voigt
PPE	Elisabetta Gardini, Barbara Matera

3	0
EFDD	Kristina Winberg
S&D	Juan Fernando López Aguilar, Virginie Rozière

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Il diritto d'autore nel mercato unico digitale			
Riferimenti	COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)			
Presentazione della proposta al PE	14.9.2016			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 6.10.2016			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	INTA 6.10.2016	ITRE 6.10.2016	IMCO 6.10.2016	CULT 6.10.2016
	LIBE 16.3.2017			
Pareri non espressi Decisione	INTA 12.10.2016			
Commissioni associate Annuncio in Aula	IMCO 19.1.2017			
Relatori Nomina	Axel Voss 12.10.2016			
Esame in commissione	12.1.2017	22.3.2017	13.7.2017	
Approvazione	20.6.2018			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	14 9 2		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luke Ming Flanagan			
Deposito	29.6.2018			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

14	+
ALDE	Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto
EFDD	Joëlle Bergeron
ENF	Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton
PPE	Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka
S&D	Enrico Gasbarra, Mary Honeyball

9	-
EFDD	Isabella Adinolfi
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan
S&D	Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner
VERTS/ALE	Max Andersson, Heidi Hautala, Julia Reda

2	0
ECR	Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti